SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 dicembre 2024** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Segretariato generale della giustizia amministrativa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 novembre 2024, n. **188**.

Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento di interventi destinati al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti. Le risorse del fondo sono ripartite annualmente tra gli uffici diplomatico-consolari in proporzione al numero dei passaporti ordinari rilasciati da ciascun ufficio nell'anno precedente.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel sito *internet* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è pubblicata una relazione contenente i dati aggregati relativi all'utilizzo delle somme di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 960):

Presentato dall'on. Toni RICCIARDI (PD-IDP), il 7 marzo 2023.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e Comunitari), in sede referente, il 4 maggio 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e Comunitari), in sede referente, il 26 luglio 2023, il 14 febbraio 2024, il 20 marzo 2024, il 3 e il 17 luglio 2024.

Esaminato in Aula il 22 luglio 2024 e approvato il 1° agosto 2024.

Senato della Repubblica (atto n. 1210):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede redigente, il 6 agosto 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede redigente, il 24 settembre 2024 e il 2 ottobre 2024.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 21 novembre 2024.

24G00207

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Massafra e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Massafra (Taranto);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate, con atti separati presentati al protocollo dell'ente, da quattordici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Massafra (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Eufemia Tarsia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 novembre 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Massafra (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da quattordici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti contemporaneamente al protocollo dell'ente in data 9 ottobre 2024.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri, personalmente o per il tramite di tre consiglieri dimissionari all'uopo delegati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 10 ottobre 2024.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Massafra (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Eufemia Tarsia, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Taranto.

Roma, 20 novembre 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A06581

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Volla e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Volla (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Volla (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio di Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 novembre 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Volla (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 8 novembre 2024.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il Prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi. dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'8 novembre 2024.
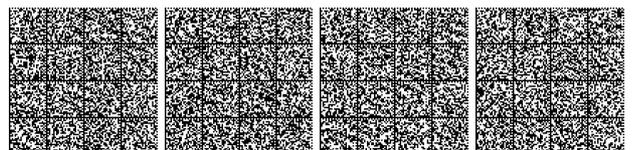
Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della s.v. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Volla (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio di Martino, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 20 novembre 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A06582

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Varano de' Melegari e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Varano de' Melegari (Parma);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Varano de' Melegari (Parma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Adriano Eustachio Coretti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 novembre 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Varano de' Melegari (Parma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 ottobre 2024, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Parma, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 25 ottobre 2024.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Varano de' Melegari (Parma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Adriano Eustachio Coretti, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Parma.

Roma, 20 novembre 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A06583

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 3 dicembre 2024.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Brisighella» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 24, comma 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Brisighella»;

Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio olio DOP Brisighella in data 14 ottobre 2024, con la quale è stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della DOP «Brisighella» ed in particolare dell'art. 6 relativamente alla percentuale di acido oleico;

Visto il provvedimento della Regione Emilia-Romagna del 18 ottobre 2024 e la relazione dell'Agenzia prevenzione ambiente energia dell'Emilia-Romagna - Struttura idro meteo clima in cui si evidenzia l'anomalo andamento stagionale dell'anno 2024 con una stagione estiva eccessivamente calda e siccitosa che, causando uno *stress* eccessivo delle olive durante la fase di maturazione, ha portato al conseguente abbassamento del valore medio dell'acido oleico;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6, prevede che la percentuale dell'acido oleico deve essere da ≥ 74% e il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Brisighella» ai sensi del citato art. 24, par. 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali della DOP «Brisighella»;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Brisighella» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 170 del 22 luglio 2016, è modificato all'art. 6 come di seguito riportato:

«Art. 6. — "L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata 'Brisighella' all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: [...] acido oleico: ≥ 71%"».
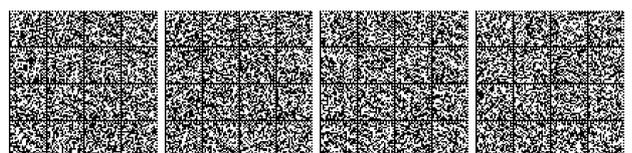
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano per la campagna olivicola 2024.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Brisighella», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 3 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A06534

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2024.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Aceto balsamico di Modena».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai Paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, successivamente abrogato dal sopra citato regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela dell'Aceto balsamico di Modena, avente i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Aceto balsamico di Modena» IGP, registrata con regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione del 3 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie L 175 - del 4 luglio 2009;

Considerato l'art. 6-*ter*, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che prevede di dare la possibilità ai gruppi richiedenti la registrazione, di formulare osservazioni sulla domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione in parola;

Considerato che la presente pubblicazione assolve sia a quanto previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto previsto dell'art. 6-*ter* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, come da comunicato del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2022;

Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;

Acquisito il parere positivo della Regione Emilia-Romagna competente per territorio circa la richiesta di modifica;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della IGP «Aceto balsamico di Modena» così come modificato;

Provvede:

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della IGP «Aceto balsamico di Modena».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
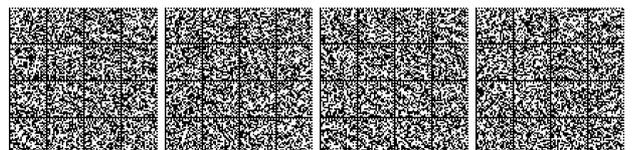
pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP «Aceto balsamico di Modena» sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 3 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

Art. 1.
Denominazione

La indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena» è riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche al consumo

L'«Aceto Balsamico di Modena» è un aceto prodotto nel rispetto delle seguenti disposizioni avente le caratteristiche elencate di seguito:

limpidezza: limpido e brillante;

colore: bruno intenso;

odore: caratteristico, persistente, intenso e delicato, gradevolmente acetico, con eventuali note legnose;

sapore: agrodolce, equilibrato, gradevole, caratteristico;

densità a 20°C: non inferiore a 1,06 per il prodotto affinato e non inferiore a 1,15 per il prodotto «invecchiato» e a 1,25 per il prodotto «riserva»;

titolo alcolometrico effettivo: non superiore a 1,5% in volume;

estratto secco netto minimo: 30 gr per litro;

acidità totale minima: 6 per cento per il prodotto affinato e 5,5 per cento per i prodotti «invecchiato» e «riserva»;

anidride solforosa totale: massimo 100 mg/l;

ceneri: minimo 2,5 per mille;

zuccheri riduttori: minimo 110 g/l.

L'accertamento delle caratteristiche analitiche e organolettiche del prodotto è effettuato su tutte le partite prima dell'immissione al consumo da un *panel* di assaggiatori sotto la responsabilità della struttura di controllo.

Con riferimento ai parametri di cui al presente articolo, nel caso in cui si verifichino scostamenti dai suddetti limiti è ammessa una procedura di correzione del prodotto in questione tramite l'aggiunta di un'aliquota di materie prime (aceto di vino e mosto cotto o concentrato) fino ad un limite massimo pari al 3% della massa. La procedura di correzione, qualora necessaria, viene effettuata al termine della fase di affinamento o invecchiamento e comunque prima della certificazione del prodotto.

Art. 3.
Zona di produzione

La produzione dell'«Aceto Balsamico di Modena» deve essere effettuata nel territorio amministrativo delle Province di Modena e Reggio Emilia.

Art. 4.
Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di controllo, secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione delle uve dei sette vitigni individuati all'art. 5, dei viticoltori, dei produttori di mosto e di aceto di vino, degli elaboratori, e degli imbottigliatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e dei quantitativi confezionati ed etichettati, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle strutture di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di elaborazione

L'«Aceto Balsamico di Modena» è il prodotto ottenuto, con particolare e tradizionale tecnologia, dai mosti d'uva, ottenuti da uve provenienti dai seguenti vitigni: Lambruschi, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni, parzialmente fermentati e/o cotti e/o concentrati, con l'aggiunta di una aliquota di aceto vecchio di almeno dieci anni, in modo da conferire al prodotto i caratteri organolettici tipici, e con l'aggiunta di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino rientrante nei seguenti limiti di rapporto isotopico:

rapporto 13C/12C (espresso in δ13C) dell'acido acetico: da -29.3‰ a -24.3‰;

rapporto 18O/16O (espresso in δ18O) dell'acqua, per aceto di vino avente un'acidità superiore a 9%: minimo -2‰;

rapporto 18O/16O (espresso in δ18O) dell'acqua, per aceto di vino con acidità tra 9% e 6%: minimo -5‰;

rapporto D/H del sito metilico (CH3) dell'acido acetico estratto: da 98.8 a 106 ppm.

Al fine di garantire che l'«Aceto Balsamico di Modena» acquisisca le caratteristiche di cui all'art. 2 è necessario che il mosto cotto e/o concentrato possieda le seguenti caratteristiche:

acidità totale minima: 8 gr per kg;

estratto secco netto minimo: 55 gr per kg;

limiti di rapporto isotopico:

rapporto 13C/12C (espresso in δ13C) dell'alcool di fermentazione degli zuccheri: da -29.3‰ a - 24.3‰;

rapporto D/H del sito metilico (CH3) di alcool di fermentazione degli zuccheri: da 98.8 a 106 ppm.

La concentrazione e/o la cottura è protratta fino a che la massa iniziale di mosto abbia raggiunto una densità non inferiore a 1,240 alla temperatura di 20° C.

La percentuale di mosto d'uva cotto e/o concentrato non dovrà essere inferiore al 20% della massa da avviare all'elaborazione, mentre l'aggiunta di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino dovrà essere pari almeno al 10%.

Fino ad un massimo del 2% del volume del prodotto finito è consentita l'aggiunta di caramello per la stabilizzazione colorimetrica.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra sostanza.

L'elaborazione dell'«Aceto Balsamico di Modena» deve avvenire con il consueto metodo di acetificazione con l'utilizzo di colonie batteriche selezionate, oppure utilizzando il consolidato metodo di acetificazione lenta in superficie o lenta a truciolo, seguita da affinamento.

Dopo l'assemblaggio, ottenuto a temperatura ambiente o tramite riscaldamento, le successive fasi di acetificazione e affinamento avvengono in botti, barili o altri recipienti di legno pregiato, quali, ad esempio, quercia, rovere, castagno, gelso e ginepro, nell'arco di un periodo minimo di sessanta giorni a partire dalla data in cui è terminato l'assemblaggio delle materie prime da avviare alla elaborazione e il prodotto è stato immesso nei suddetti recipienti di legno.

Le fasi che devono aver luogo obbligatoriamente nella zona geografica di origine sono l'assemblaggio delle materie prime, l'elaborazione, l'affinamento e/o l'invecchiamento in contenitori di legno.

Il prodotto che a giudizio del detentore ha acquisito le caratteristiche minime previste dal presente disciplinare per l'immissione al consumo è sottoposto ad esame analitico ed organolettico.
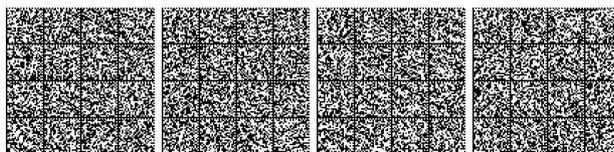
Art. 6.
Elementi di legame con l'ambiente geografico

La reputazione di cui gode l'«Aceto Balsamico di Modena» sia sul mercato nazionale che internazionale è cosa nota ed ampiamente dimostrata dal frequente impiego in diverse ricette, dalla consolidata presenza in internet, nella stampa e nei media. Questa reputazione favorisce il consumatore nel riconoscere immediatamente l'unicità e l'autenticità del prodotto in argomento.

L'«Aceto Balsamico di Modena» rappresenta, da diverso tempo, la cultura e la storia di Modena e la reputazione di cui gode in tutto il mondo è innegabile. La sua esistenza è strettamente collegata alle conoscenze, alle tradizioni ed alle competenze di quelle popolazioni locali che hanno dato vita ad un prodotto esclusivo e tipico di quei territori. L'«Aceto Balsamico di Modena» è entrato nel tessuto sociale ed economico di questo territorio divenendo la fonte di reddito di diversi operatori e parte integrante anche della tradizione culinaria, vista la sua presenza da protagonista in innumerevoli ricette regionali. Sagre e manifestazioni specifiche si susseguono ormai da diversi anni, risalenti a tradizioni consolidate nel tempo, alle quali partecipano i produttori locali anche come momento di incontro, perpetuando così gli usi locali. In quanto prodotto specifico e peculiare, l'«Aceto Balsamico di Modena» ha assunto nel tempo notorietà e fama solide in tutto il mondo, grazie alle quali i consumatori idealmente connettono il «vissuto» del prodotto all'immagine di qualità gastronomica del territorio delle due province emiliane.

Art. 7.
Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è CSQA Certificazioni s.r.l. - via San Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI) - Italia - tel. +39.0445.313011 - Fax +39.0445.313070 - csqa@csqa.it

Art. 8.
Designazione e presentazione

Il superamento dell'esame analitico e sensoriale è condizione vincolante per poter commercializzare il prodotto con la denominazione di cui all'art. 1.

I contenitori nei quali l'«Aceto Balsamico di Modena» è immesso al consumo diretto devono essere in vetro, in legno, in ceramica o in terracotta, delle seguenti capacità: 0,100 l; 0,150 l; 0,200 l; 0,250 l; 0,375 l; 0,500 l; 0,750 l; 1 l; 1,5 l; 2 l; 3 l o 5 l; oppure in contenitori monodose di vetro, di plastica o di materiali composti, di capacità massima di 25 ml, sui quali sono riportate le stesse diciture che figurano sulle etichette delle bottiglie. I recipienti in vetro, legno, ceramica o terracotta, di capacità minima di 5 litri, oppure i recipienti in plastica della capacità minima di 2 litri sono tuttavia autorizzati se il prodotto è destinato ad uso professionale.

I recipienti di capacità pari a 0,100 l; 0,150 l; 0,200 l, non hanno corpo o forma sferica e presentano un rapporto tra altezza totale e lunghezza del lato maggiore, ovvero del diametro in caso di forma cilindrica, superiore a 1,85.

La designazione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» deve essere accompagnata sulle confezioni dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» scritta in caratteri chiari e leggibili, per esteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua del Paese di destinazione.

All'interno della denominazione il toponimo Modena è riportato con dimensioni uguali o superiori, nel limite del triplo, a quelle dei termini «Aceto» e «Balsamico». Il simbolo dell'Unione associato alla denominazione IGP deve figurare nell'etichettatura.

Alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena» è vietata l'aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo, anche sotto forma numerica, diverso da quelli esplicitamente previsti nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore», «classico» od altro similare. Considerata la composizione del prodotto, è vietato l'uso in etichettatura e nella presentazione del prodotto dell'indicazione «senza caramello» e di altre similari.

Il termine «invecchiato» può essere abbinato alla denominazione qualora l'invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a tre anni in botti, barili o altri recipienti in legno. Alla dicitura «invecchiato» può essere affiancata l'indicazione del periodo minimo di invecchiamento pari a tre anni. Qualora l'invecchiamento sia prolungato ulteriormente per almeno due anni in botti, barili o altri recipienti di legno il termine «Riserva» potrà essere abbinato alla denominazione unitamente o meno al periodo minimo di invecchiamento pari a cinque anni.

24A06535

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 ottobre 2024.

Scorrimento della graduatoria di cui alla fase 2 dell'allegato B del decreto 6 novembre 2023 - V bando legge n. 338/2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'art. 1 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

Visto il d.i. MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante «Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare l'art. 17, che ha disposto l'affidamento da parte del Ministero alla Cassa depositi e prestiti (CDP) della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la convenzione approvata con d.i. MIUR/MEF del 27 settembre 2005 (registrata alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, reg. 5, foglio 367) con cui, a seguito dell'emanazione del I bando di cui alla legge n. 338/2000, in data 30 giugno 2005 il Ministero e la CDP hanno disciplinato l'attività di gestione dei fondi destinati al I bando e previsti dalla sopra richiamata normativa nonché la commissione da corrispondere a CDP S.p.a. per tale attività;

Visto l'atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MIUR/MEF del 16 gennaio 2009, n. 1 (registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2009, reg. 1, foglio 310), stipulato in data 26 giugno 2008 tra MIUR e CDP, a seguito della emanazione del II bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al II bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

Visto il secondo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MIUR/MEF del 23 dicembre 2013, n. 1062 (registrato dalla Corte dei conti il 27 febbraio 2014, foglio 483), stipulato tra MIUR e CDP in data 20 settembre 2013, a seguito della emanazione del III bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al III bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti;

Visto il terzo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MUR/MEF del 21 giugno 2020, n. 414, stipulato tra MUR e CDP in data 27 gennaio 2020, a seguito dell'emanazione del IV bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al IV bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

Visto il comma 5, dell'art. 1, della citata legge n. 338/2000, che ha previsto l'istituzione di una Commissione paritetica per l'individuazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento e per provvedere all'istruttoria e alla ripartizione dei fondi, costituita con decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 117, e successivamente rinnovata, da ultimo, con decreto ministeriale 14 luglio 2022, n. 916, rettificato con decreto ministeriale 18 aprile 2023, n. 265;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», nonché la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'art. 12, recante «stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, inerente alla «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», correlato alla legge di bilancio n. 197/2022, e in particolare la tabella n. 11 allegata allo stesso, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2023;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, inerente alla «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026», correlato alla legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, e in particolare la tabella n. 11 allegata allo stesso;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 1256 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre al n. 3167), recante «Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 1257 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2021 al n. 3166), recante «Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge n. 338/2000», di seguito anche decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto il d.d. 10 febbraio 2022, n. 168, recante «Adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338, e 23 dicembre 2000, n. 388 e note per la compilazione» con riferimento all'art. 6, comma 2, del V bando di cui al decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 1257/2021, con il quale sono state fissate le tipologie di interventi ammissibili al cofinanziamento statale, tra le quali la tipologia di cui al punto A1) relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza; la tipologia di cui al punto B) relativa agli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti; e infine la tipologia di cui al punto C) relativa agli interventi di acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento;

Visto l'art. 8, comma 8, del decreto ministeriale n. 1257/2021 che ha destinato, per gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie nell'ambito tipologia A2), una quota delle risorse pari a euro 15.000.000,00 negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, specificando altresì che le risorse residue, disponibili all'esito del Piano per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2), sono destinate al cofinanziamento delle altre tipologie di intervento previste dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2023, n. 1483 (registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2023 al n. 2972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2024),

con il quale sono stati ammessi al cofinanziamento statale gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie nell'ambito della tipologia A2), ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 1257/2021, per un importo complessivo di cofinanziamento ministeriale di euro 13.860.839,15, somma inferiore rispetto allo stanziamento di euro 15.000.000,00 destinato alla copertura degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2), ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488 (registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2023 al n. 2996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2024), qui da intendersi richiamato unitamente ai suoi allegati, con il quale sono stati ammessi al cofinanziamento statale gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A1), B) e C), del decreto ministeriale n. 1257/2021, destinando alla loro realizzazione un importo complessivo pari a euro 478.926.002,33 a valere sui fondi stanziati sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025 come indicati e quantificati nel suddetto decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488, in relazione ai progetti riportati in dettaglio nell'allegato B del decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488 in fase 1;

Tenuto conto che, con il richiamato decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488, sono stati altresì ammessi con riserva i progetti come riportati in dettaglio nel relativo allegato B in fase 2, vale a dire con riserva in attesa di reperire le necessarie risorse eventualmente rese disponibili nei successivi esercizi finanziari, per un importo complessivo pari a euro 641.340.793,88;

Preso atto che, con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e con il correlato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, inerente alla «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026», correlato alla legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, e in particolare con la tabella n. 11 allegata allo stesso, sono state stanziate le seguenti risorse aggiuntive, rispetto agli stanziamenti originariamente previsti con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, e recepiti nel decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488 e, in particolare:

esercizio 2024: euro 10.000.000,00 aggiuntivi (stanziamento in legge 30 dicembre 2023, n. 213 pari a euro 161.342.000,00; stanziamento in legge 29 dicembre 2022, n. 197 e recepito nel decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488 pari a euro 151.342.000,00);

esercizio 2025: euro 20.000.000,00 aggiuntivi (stanziamento in legge 30 dicembre 2023, n. 213 pari a euro 177.352.000,00; stanziamento in legge 29 dicembre 2022, n. 197 e recepito nel decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488 pari a euro 157.352.000,00);

esercizio 2026: euro 139.772.000,00 aggiuntivi, atteso che l'intero stanziamento relativo all'esercizio finanziario 2026, definito con la legge 30 dicembre 2023 n. 213, non era inserito nel decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488;

Visto il decreto direttoriale n. 1147 del 30 luglio 2024, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio ai numeri 162/2024 (PG1), 163/2024 (PG4), 164/2024 (PG6), 165/2024 (PG5), relativo all'impegno pluriennale delle suddette risorse stanziate sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR in favore dei soggetti che hanno presentato progetti nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000 (decreto ministeriale n. 1257/2021) ammessi con riserva in fase 2 nell'allegato B del decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488, al fine dello scorrimento della relativa graduatoria entro i limiti delle risorse effettivamente disponibili;

Tenuto conto dei necessari accantonamenti per compensi da corrispondere a CDP S.p.a. sulle suddette risorse statali aggiuntive, pari euro 2.003.309,60 in base alle percentuali attualmente applicate di cui alla citata convenzione tipo del 30.06.2005, nelle more del perfezionamento di specifico atto convenzionale meramente confermativo delle medesime condizioni già in atto, onde le risorse aggiuntive effettivamente disponibili per il cofinanziamento statale gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A1), B) e C), del decreto ministeriale n. 1257/2021, al netto di tali compensi, risultano pari a euro 167.768.690,40;

Considerato, inoltre, che a tali risorse disponibili devono aggiungersi le economie relative ai precedenti bandi di cui alla legge n. 338/2000, derivanti a vario titolo da rideterminazioni degli importi dei cofinanziamenti assegnati, rinunce ed esclusioni, pari allo stato ad euro 14.887.073,24 salve rimodulazioni derivanti da ulteriori economie che dovessero configurarsi successivamente, nonché i fondi residui rispetto alla fase 1 di cui al richiamato allegato B del decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488, pari ad euro 4.094.960,83;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui alla fase 2 dell'allegato B del citato decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488, ammettendo al cofinanziamento statale gli interventi finanziabili, secondo il rispettivo ordine di graduatoria, entro il limite delle risorse che si sono rese effettivamente disponibili, pari a complessivi euro 186.750.724,47;

Considerato che, allo stato e tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, gli interventi ammessi al cofinanziamento statale a seguito del reperimento delle risorse necessarie e dello scioglimento della riserva, sono tutti quelli compresi, nella fase 2 dell'allegato B del citato decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023, tra il n. 58 (S221XZR-01/H43D22000090005 - fascicolo 764) e il n. 74 (U22TX7V-01-U22TX7V-02/J19H17000220008 - fascicolo 788-789), con un residuo disponibile, pari a euro 29.938.068,97, allo stato non utilizzabile in quanto l'intervento successivo in graduatoria (n. 75) prevede un cofinanziamento superiore rispetto al suddetto residuo disponibile;

Decreta:

Art. 1.

Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

Risorse finanziarie destinate allo scorrimento della graduatoria di cui alla fase 2 dell'allegato B del citato decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488

1. Le risorse aggiuntive assegnate per lo scorrimento della graduatoria di cui alla fase 2 dell'allegato B del citato decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488, ai fini del cofinanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere A1), B) e C) del decreto ministeriale n. 1257/2021, sono pari a euro 186.750.724,47, a valere sui fondi stanziati sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 come indicati e quantificati nelle premesse. Le risorse che si renderanno successivamente disponibili sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR saranno prioritariamente destinate al cofinanziamento degli interventi presentati e ammessi al cofinanziamento statale nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000, ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, del decreto ministeriale n. 1257/2021 sino all'esaurimento della graduatoria, unitamente al residuo disponibile, pari a euro 29.938.068,97, allo stato non utilizzabile in quanto l'intervento immediatamente successivo in graduatoria (n. 75) prevede un cofinanziamento superiore rispetto al suddetto residuo disponibile.

Art. 3.

Progetti ammessi al cofinanziamento con scioglimento della riserva

1. Sulla base degli atti della Commissione paritetica alloggi e residenze universitarie e secondo l'elenco definitivo elaborato dalla predetta commissione e tenuto conto delle risorse che si sono rese effettivamente disponibili, sono ammessi al cofinanziamento nei limiti dell'importo riconosciuto dalla Commissione paritetica, con contestuale scioglimento della riserva, i progetti compresi, nella fase 2 dell'allegato B del citato decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023, tra il n. 58 (S221XZR-01/H43D22000090005 – fascicolo 764) e il n. 74 (U22TX7V-01-U22TX7V-02/ J19H17000220008 – fascicolo 788-789).

2. Salvo quanto previsto dal comma precedente, resta fermo tutto quanto già disposto dal decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e dai relativi allegati, qui da intendersi richiamati, anche in ordine agli adempimenti e alla documentazione necessaria per la realizzazione degli interventi, alle modalità di erogazione del cofinanziamento e alla revoca del cofinanziamento. Per i soli interventi ammessi al cofinanziamento con il presente decreto in virtù delle risorse che si sono rese disponibili, i termini indicati nel decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e/o nel decreto ministeriale n. 1257/2021 decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Modalità di riassegnazione dei cofinanziamenti

1. Le risorse assegnate con il decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e con il presente decreto, che eventualmente risultassero disponibili per effetto delle revoche e delle economie determinatesi a qualsiasi titolo (rinunce, esclusioni e rideterminazioni dei cofinanziamenti concessi), sono destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000 fino al loro esaurimento.

2. Le risorse eventualmente ancora disponibili successivamente agli adempimenti di cui al precedente comma 1 saranno destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito di nuovi bandi emanati ai sensi della legge n. 338/2000.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Salvo quanto espressamente disposto nel presente decreto, si richiamano, in ogni caso, le disposizioni dettate dal decreto ministeriale n. 1257/2021, come successivamente modificato e integrato, e dal decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e dai relativi allegati.

2. In considerazione del mutato quadro normativo, nonché delle procedure espletate con il decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, resta confermato che il termine fissato dall'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale n. 1257/2021 è da ritenersi non perentorio e che devono altresì ritenersi inapplicabili le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera *m)* - quanto alla riferibilità al PNRR -, *o)*, *p)*, *q)*, *t)*, nonché le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2 - quanto al riferimento alla classificazione sotto la voce PNRRR-M4C1-R17 - comma 4 e comma 5 del citato decreto ministeriale n. 1257/2021.

3. Per le rettifiche di eventuali errori materiali e per eventuali errata corrige inerenti al presente decreto, al decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e ai relativi allegati si procede mediante apposito provvedimento della competente Direzione generale del Ministero.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché a meri fini notiziali anche sul sito istituzionale del MUR.

Roma, 25 ottobre 2024

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2967

24A06567
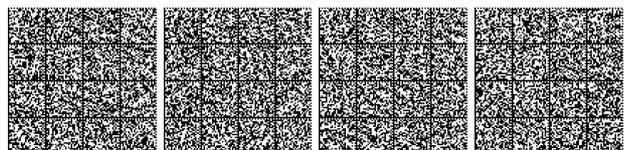
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 2 dicembre 2024.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Rimodulazione ex Articolo 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, degli interventi classificati nell'Allegato 1 con gli ID 20 – ID 21 – ID 25 – ID 28. (Ordinanza n. 48)**.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. […]»;

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto

Il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024;

Visti, altresì,

la legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd decreto Semplificazioni);

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto Semplificazioni *bis)*;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Richiamati

l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che il commissario straordinario:

«*a)* coordina la realizzazione degli interventi ed azioni ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021; [*Omissis*]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società [ndr Società Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»;

l'art. 9, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone quanto segue:

«Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, in relazione agli interventi di cui all'Allegato 1, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato, a rimodulare:

a) le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, ivi comprese le risorse provenienti da
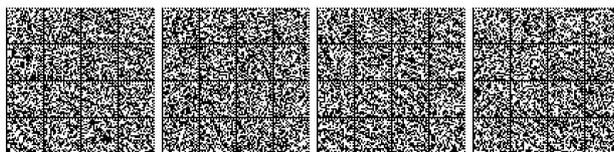
fonti finanziarie differenti da quelle destinate, per legge, allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, assegnandole a interventi ricompresi nell'Allegato 1, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;

b) gli interventi già ricompresi nell'Allegato 1, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi, in relazione alle esigenze e caratteristiche funzionali, ovvero ottimizzati per puntuali necessità emerse in fase di realizzazione»;

Premesso che

il Programma dettagliato degli interventi, approvato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, ha approvato le sottoindicate opere, integralmente finanziate con risorse giubilari, individuate nell'Allegato 1 come da prospetto:

ID	INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Risorse Giubileo	Altri finanziamenti	Tipologia di intervento
20	Centro Archeologico Monumentale - ambito via dei Fori Imperiali: ampliamento e riqualificazione centro servizi via del Tempio della Pace	Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina	**1.830.000,00**	0,00	Essenziale e indifferibile
21	Centro Archeologico Monumentale - ambito via dei Fori Imperiali: valorizzazione dell'immagine urbana dell'anello archeologico	Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina	**1.586.000,00**	0,00	Essenziale e indifferibile
25	Centro Archeologico Monumentale - ambito via dei Fori Imperiali: collegamento trasversale via Bonella	Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina	**1.100.000,00**	0,00	Essenziale
28	Centro Archeologico Monumentale - ambito via dei Fori Imperiali: nuovo accesso al Foro di Cesare	Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina	**1.098.000,00**	0,00	Essenziale

gli interventi in parola, inclusi nel più ampio e complesso Progetto di riqualificazione del Centro archeologico monumentale di Roma (CArMe), ovvero l'area ricompresa tra i Fori, il Colosseo, Colle Oppio, il Celio, le Terme di Caracalla, il Circo Massimo, il Foro Boario e il Campidoglio, concernono:

ID 20 recante «Centro archeologico monumentale - ambito via dei Fori imperiali: ampliamento e riqualificazione centro servizi via del Tempio della Pace»: l'adeguamento, rinnovo ed ampliamento delle strutture che ospitano il Punto informativo turistico (*Tourist Infopoint*), il *Bookshop*, il punto ristoro e i servizi igienici a servizio dei visitatori dell'area archeologica di via dei Fori imperiali. L'opera prevede la creazione di nuovi spazi da destinare alle attività ivi presenti, al fine di potenziare i servizi già offerti nell'area archeologica centrale, già intensamente frequentata e che si prevede costituirà un cruciale punto di attrazione per l'ingente numero di turisti e visitatori che si riverseranno a Roma nel periodo giubilare;

ID 21 recante «Centro archeologico monumentale - ambito via dei Fori imperiali: valorizzazione dell'immagine urbana dell'anello archeologico»: il completamento, la valorizzazione e la riqualificazione di via dei Fori imperiali finalizzata ad incrementare la fruizione dei servizi e dell'accessibilità alle aree archeologiche monumentali. L'opera rientra nel «Concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione dell'area di Via dei Fori imperiali» il cui obiettivo è quello di definire un'immagine unitaria e identitaria dell'area in questione. Si prevede, tra l'altro, la progettazione e posa in opera di: pannellistica illustrativa anche attraverso apparati tecnologici; elementi di arredo urbano quali cestini, panchine, fiorire e arredi vari; inserimento di opere d'arte contemporanea *site specific* e attrezzature per organizzazione di eventi e manifestazioni temporanee;

ID 25 recante «Centro archeologico monumentale - ambito via dei Fori imperiali: collegamento trasversale via Bonella»: la creazione di un collegamento pedonale tra Via dei Fori Imperiali (settore centrale) e lo slargo alle pendici del Campidoglio compreso tra il Carcere Mamertino, l'accesso al Foro romano e la facciata dei Santi Luca e Martina. L'opera si propone di realizzare un collegamento pedonale leggero e sospeso fra i due tronconi rimanenti dell'antica Via Bonella, ubicata all'interno del settore meridionale del Foro di Cesare, il cui segmento a ovest coincide con l'ultimo tratto della strada antica, mentre quello a est costituisce un frequentato affaccio sull'area archeologica da Via dei Fori Imperiali. La «passerella» non interferirà sulla praticabilità, anche visiva, dell'area archeologica e verrà progettata secondo criteri di minimo impatto sul contesto monumentale circostante. Tale slargo è sinora raggiungibile dal Clivo Argentario e dalla scalinata che scende dal Campidoglio/Via di San Pietro in Carcere;

ID 28 recante «Centro archeologico monumentale - ambito via dei Fori imperiali: nuovo accesso al Foro di Cesare»: la realizzazione di un nuovo ingresso del Foro di Cesare sul lato occidentale, nei pressi della Chiesa dei Ss. Luca e Martina e del Carcere Tulliano, con lo scopo di facilitare l'afflusso dei visitatori provenienti dal Campidoglio. L'area individuata per il nuovo varco è coerente con il flusso attuale dei visitatori, il cui accesso al settore ovest dei Fori Imperiali è al momento precluso. La proposta è coerente e in continuità con l'accesso al Foro romano di via dell'Arco di Settimio, istituito di recente dal Parco archeologico del Colosseo. Il nuovo ingresso ai Fori imperiali sarà dotato di un ascensore per il superamento delle barriere architettoniche. L'inserimento nei contesti antichi e naturalistici del Foro di Cesare sarà realizzato senza prevaricare in alcun modo il valore ambientale e storico-monumentale del contesto, mediante l'impiego di materiali compatibili e coerenti con il paesaggio, a basso impatto ambientale ma ad altissimo livello di qualità, come strutture in cristallo e acciaio, pavimentazioni con miscele di calce, terre naturali e inerti di differenti pozzolane romane. Le infrastrutture per il nuovo accesso troveranno sede negli spazi di via del Tulliano, adiacenti al Foro di Cesare, e comprenderanno anche un nuovo ambiente, destinato a contenere l'area ticket, da collegare agli accessi tramite scale e ascensore, e ulteriori aree da destinare a *bookshop* e caffetteria;

Considerato che,

Roma Capitale - Sovrintendenza capitolina, all'esito delle attività di progettazione degli interventi come sopra elencati, ha rilevato delle criticità che comportano la necessità di rimodulazione degli stessi, anche in conseguenza della conclusione del bando di concorso internazionale di architettura indetto per la realizzazione de «La nuova passeggiata archeologica», che ha ad oggetto la predisposizione della proposta progettuale degli allestimenti e degli interventi strutturali necessari a valorizzare e a incrementare la fruizione dell'area dei Fori imperiali e della nuova Passeggiata archeologica;

in particolare, il soggetto attuatore ha significato che:

per l'intervento ID 20 recante «Centro archeologico monumentale - ambito via dei Fori imperiali: ampliamento e riqualificazione centro servizi via del Tempio della Pace» si rende necessario un maggior finanziamento di 500.000,00 euro, dovuto alla necessità di ristrutturazione di una parte dei locali, inizialmente non prevista nel documento di indirizzo alla progettazione, funzionale all'ottimizzazione del nuovo Centro servizi, costituito dal Punto informativo turistico, il *Bookshop*, il punto ristoro e servizi igienici a servizio dei visitatori dell'area archeologica;

l'opera ID 21 recante «Centro archeologico monumentale - ambito via dei Fori imperiali: valorizzazione dell'immagine urbana dell'anello archeologico» può essere realizzata con il recupero di buona parte dei pali dell'illuminazione pubblica già esistenti nell'area archeologica, in luogo delle previste nuove installazioni. Inoltre, è stato recepito il parere negativo del Ministero della cultura - Parco archeologico del Colosseo che, rispetto a quanto previsto, contempla una differente entità e misura in ordine al numero e tipologia di arredi da utilizzare, realizzando, complessivamente, un'economia di 500.000,00 euro;

l'intervento ID 25 recante «Centro archeologico monumentale - ambito via dei Fori imperiali: collegamento trasversale via Bonella» ricade totalmente nel progetto di fattibilità tecnico economica scaturita dal concorso internazionale indetto per la riqualificazione del CArMe, nella quale emerge la sovrastima dei costi effettivi dell'opera, che, pertanto, può essere compiuta con un finanziamento giubilare di 650.000,00 euro in luogo di 1.100.000,00 di euro;

per l'opera ID n. 28 «Centro archeologico monumentale - ambito via dei Fori imperiali: nuovo accesso al Foro di Cesare», inclusa anch'essa nella progettazione del concorso internazionale, il computo dei costi è stato, invece, sottostimato. La stima dei soli lavori di una parte dell'intervento (Centro servizi) supera l'importo del finanziamento giubilare. Occorre tenere, altresì, conto degli oneri dovuti per la sicurezza. Si rende, pertanto, necessario incrementare la dotazione finanziaria di 450.000,00 euro;

per le ragioni sopra evidenziate, i succitati interventi necessitano, pertanto, di essere rimodulati in funzione delle maggiori/minori esigenze finanziarie, come da prospetto sottostante:
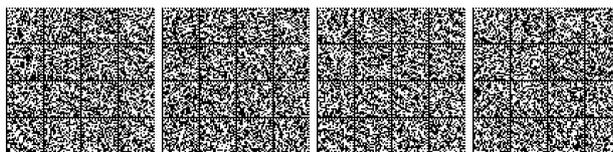
ID	Denominazione intervento	Risorse da DPCM 11/06/2024 [€]	Altri finanziamenti	Incremento/ Riduzione [€]	2023 [€]	2024 [€]	2025 [€]	2026 [€]
20	Centro Archeologico Monumentale - ambito via dei Fori Imperiali: ampliamento e riqualificazione centro servizi via del Tempio della Pace	**1.830.000,00**	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
21	Centro Archeologico Monumentale - ambito via dei Fori Imperiali: valorizzazione dell'immagine urbana dell'anello archeologico	**1.586.000,00**	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
25	Centro Archeologico Monumentale - ambito via dei Fori Imperiali: collegamento trasversale via Bonella	**1.100.000,00**	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00
28	Centro Archeologico Monumentale - ambito via dei Fori Imperiali: nuovo accesso al Foro di Cesare	**1.098.000,00**	0,00	450.000,00	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00

Rilevato che

la copertura finanziaria necessaria ad incrementare il finanziamento delle opere individuate nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con gli ID 21 e ID 28, come sopra rappresentato, può essere reperita nell'ambito del medesimo progetto, mediante l'assegnazione di minori risorse, di pari importo, agli interventi correlati alla riqualificazione del CArMe, la cui dotazione risulta comunque adeguata alla piena realizzazione degli stessi;

la ridefinizione del finanziamento per gli interventi in parola non altera il saldo delle risorse giubilari previsto dal comma 420 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rispetta il cronoprogramma finanziario e procedurale come definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e non modifica la ripartizione delle risorse per le annualità 2023 - 2024 - 2025 e 2026;

il soggetto attuatore ha trasmesso in data 9 ottobre 2024 le schede descrittive degli interventi sopra richiamati, allegate al presente provvedimento quale parte integrante, nelle quali sono riportati i rispettivi cronoprogrammi finanziari con le rimodulazioni come sopra descritte;

Rilevato, altresì, che la proposta di rimodulazione degli interventi, così come sopra rappresentata, rientra nella previsione di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, laddove è previsto che il Commissario straordinario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, può disporre la rimodulazione degli interventi ricompresi nell'Allegato 1 in relazione alle loro esigenze e caratteristiche funzionali;

Dato atto dell'avvenuta informativa sulla rimodulazione degli interventi di che trattasi, effettuata dal Commissario straordinario, con nota prot. RM/5689 del 15 ottobre 2024, alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe […]» e, dall'altro, che […] esse rispettino il criterio «"teleologico" della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 […]»;

Attesi:

la richiesta del Commissario straordinario di cui alla nota prot. n. RM/5724 del 16 ottobre 2024, con la quale è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'assenso previsto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024;

l'assenso espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari con nota prot. n. MEF - GAB - Prot. 52400 del 26 novembre 2024 - U, acquisita in pari data al protocollo del commissario straordinario al n. RM/6958;

Ritenuto, pertanto

di dover procedere, stante l'indifferibilità degli interventi oggetto del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, alla rimodulazione finanziaria per gli interventi individuati nell'Allegato 1 con gli ID 20 - ID 21 - ID 25 - ID 28;

Per quanto espresso in narrativa e nei *considerata*;

Ordina:

Con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. la rimodulazione, *ex* art. 9 comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, delle risorse finanziarie destinate agli interventi del Programma dettagliato, inclusi nell'Allegato 1 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come da prospetto sottostante:

ID	INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Tipologia di intervento	COSTO INTERVENTO (DA DPCM A RIMODULAZIONI PER MAGGIORI/MINORI COSTI)				2023 [€]	2024 [€]	2025 [€]	2026 [€]
					Risorse Giubileo [€]	Altri finanziamenti	TOTALE [€]				
20	Centro Archeologico Monumentale - ambito via dei Fori Imperiali: ampliamento e riqualificazione centro servizi via del Tempio della Pace	Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina	Essenziale e indifferibile	**Importo da DPCM 11/6/24**	**1.830.000,00**	0,00	1.830.000,00	250.000,00	580.000,00	1.000.000,00	0,00
				Rimodulazione	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
				Nuovo costo intervento	**2.330.000,00**	**0,00**	**2.330.000,00**	**250.000,00**	**580.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
21	Centro Archeologico Monumentale - ambito via dei Fori Imperiali: valorizzazione dell'immagine urbana dell'anello archeologico	Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina	Essenziale e indifferibile	**Importo da DPCM 11/6/24**	**1.586.000,00**	0,00	1.586.000,00	300.000,00	586.000,00	700.000,00	0,00
				Rimodulazione	-500.000,00		-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
				Nuovo costo intervento	**1.086.000,00**	**0,00**	**1.086.000,00**	**300.000,00**	**586.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
25	Centro Archeologico Monumentale - ambito via dei Fori Imperiali: collegamento trasversale via Bonella	Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina	Essenziale	**Importo da DPCM 11/6/24**	**1.100.000,00**	0,00	1.100.000,00	22.000,00	88.000,00	495.000,00	495.000,00
				Rimodulazione	-450.000,00		-450.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00
				Nuovo costo intervento	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**22.000,00**	**88.000,00**	**295.000,00**	**245.000,00**
28	Centro Archeologico Monumentale - ambito via dei Fori Imperiali: nuovo accesso al Foro di Cesare	Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina	Essenziale	**Importo da DPCM 11/6/24**	**1.098.000,00**	0,00	1.098.000,00	21.960,00	87.840,00	494.100,00	494.100,00
				Rimodulazione	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00
				Nuovo costo intervento	**1.548.000,00**	**0,00**	**1.548.000,00**	**21.960,00**	**87.840,00**	**694.100,00**	**744.100,00**

2. L'approvazione delle schede descrittive degli interventi di cui al punto 1., rimodulati come da prospetto, allegate alla presente ordinanza commissariale e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, che sostituiscono le relative schede degli interventi classificati nell'Allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con gli ID 20 - ID 21 - ID 25 - ID 28.

3. La trasmissione della presente ordinanza al soggetto attuatore e a Società giubileo 2025 per il seguito di competenza.

4. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni

5. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 2 dicembre 2024

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 48/2024 sono stati pubblicati sul sito del commissario straordinario di Governo per il giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

24A06508
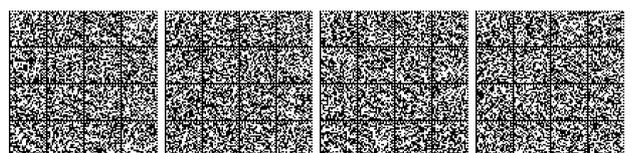
ORDINANZA 2 dicembre 2024.

DPCM 11 giugno 2024 - Programma dettagliato degli interventi connessi con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID 253 «Villaggio Campale Accoglienza Regione Lazio». Integrazione della Azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e azione ID aprile 2024 – Azione 6.02 «Funzionamento e gestione del Villaggio Campale Accoglienza Regione Lazio». Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per servizi e forniture. (Ordinanza n. 49).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 427, prevede, fra l'altro, che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. […]»;

al comma 427-*bis*, dispone che: «Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi del programma dettagliato di cui al comma 422 del presente articolo, la conferenza di servizi prevista dall'art. 48, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di cui all'art. 113-*bis*, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Richiamati:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 con il quale è stato approvato il Piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, da finanziare a titolo di spesa corrente;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il quale è stato approvato, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, contenuto nei seguenti allegati:

a) allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato» comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

c) allegato 3, recante «Integrazione dell'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini - Giubileo 2025 - spesa corrente», a valere sulle risorse di spesa corrente prevista dall'art. 1, comma 488, della legge n. 213 del 2023, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;

la delibera della giunta regionale della Regione Lazio n. 663 dell'8 agosto 2024 «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 recante l'ap-

provazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, e l'integrazione del Piano delle azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024. Approvazione dello schema di convenzione tra la società Giubileo 2025 S.p.a. e la Regione Lazio per l'attuazione dell'intervento "Villaggio Campale Accoglienza Regione Lazio"»;
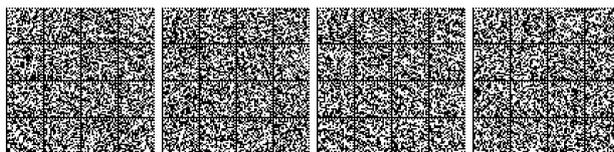
Visti:

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. decreto semplificazioni);

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto semplificazioni *bis*);

il decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

il regolamento delegato (UE) 2023/2495 del 15 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 16 novembre 2023, di modifica, a far data dal 1° gennaio 2024, delle soglie comunitarie per i settori ordinari degli appalti;

Considerato che:

l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, dispone che il Commissario straordinario:

a. coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b. agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021;

c. è componente della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 434, della citata legge n. 234 del 2021;

d. esercita i poteri di cui all'art. 1, commi 437, 438, e 439, della citata legge n. 234 del 2021, per le ipotesi in cui ravvisi la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero il ritardo, l'inerzia o una difformità nell'esecuzione dei progetti del programma di cui all'art. 2, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma procedurale;

e. pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f. fornisce alla società le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 420, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

tra gli interventi approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 è previsto, nell'ambito del programma di accoglienza l'ID 253 denominato «Realizzazione villaggio campale Regione Lazio» allo scopo di realizzare un villaggio per l'accoglienza dei volontari di protezione civile che saranno impegnati nelle attività di assistenza e informazione alla popolazione nel corso dei molteplici eventi in programma durante l'anno Giubilare;

lo stesso decreto ha finanziato l'intervento di parte corrente ID 6.02 «Funzionamento e gestione villaggio campale accoglienza Regione Lazio», strettamente connesso e funzionale all'intervento ID. 253 sopra descritto, al fine di garantire tutto l'allestimento, gli approvvigionamenti e le dotazioni necessarie alle finalità per cui la struttura è realizzata;

gli interventi di che trattasi rispondono all'esigenza di garantire, al numeroso contingente di volontari impegnati quotidianamente, una collocazione logistica che eviti continui e dispendiosi spostamenti, in termini di tempo e di costi, del volontariato fra le sedi sparse sul territorio;

l'esigenza di garantire strutture di accoglienza allestite e funzionanti fin dall'avvio del Giubileo, il prossimo 24 dicembre 2024 con l'apertura della Porta Santa, appare con maggiore evidenza nel caso in cui sarà necessario fare ricorso all'impiego di volontari di colonne mobili di altre regioni;

Atteso che:

i sopra citati interventi sono connotati dalla qualificazione di essenzialità ed indifferibilità che denota, in modo inequivocabile, la necessità di disporre con celerità delle dotazioni di cui trattasi anche al fine di garantire l'accoglienza in sicurezza e l'assistenza ai pellegrini e turisti che giungeranno nella Capitale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica;

la realizzazione dei due interventi ha ad oggetto l'affidamento di contratti di forniture e servizi;

l'art. 50 del decreto legislativo n. 36/2023, nel disciplinare le modalità di gestione delle procedure di affidamento dei contratti nelle fattispecie di cui sopra, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 62 e 63 del predetto decreto, per i contratti sottosoglia di rilevanza europea relativi a servizi e forniture, individua, al comma 1:

alla lettera *b)* in 140.000 euro il limite per l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, anche senza consultazione di più operatori economici;

alla lettera *e)*, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea, la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Considerato che:

in relazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture relativi agli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, la Regione Lazio con la nota prot. n. 2024/U1379891 del 9 novembre
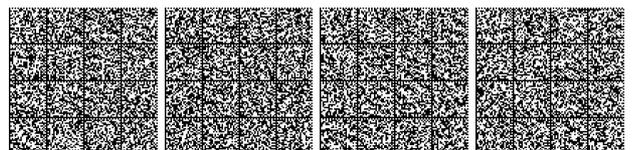
2024 ha rappresentato la necessità, per garantire il fluido andamento dei necessari successivi *step* procedurali in relazione alle scadenze dettate dall'evento giubilare, fermo restando il rispetto delle soglie di rilevanza europea, di fare ricorso agli affidamenti diretti dei contratti per forniture e servizi, nonché all'utilizzo di albi professionisti e fornitori esistenti presso la Regione medesima ovvero presso il Dipartimento di protezione civile - Presidenza del Consiglio dei ministri, senza necessità di ricorrere ad una nuova apposita indagine di mercato;

la concreta realizzazione degli interventi, di cui alla predetta delibera della giunta regionale del Lazio n. 663 dell'8 agosto 2024, richiede una tempistica procedurale celere e puntuale, al fine di garantirne l'attuazione entro tempi coerenti con l'avvio del Giubileo 2025;

il rispetto dei tempi dalle procedure ordinarie dettati dalla normativa vigente in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici non garantirebbe l'effettiva e concreta realizzazione dei singoli interventi e, dunque, il completamento del Villaggio campale nei tempi dovuti;

al fine di contenere la realizzazione degli interventi nelle tempistiche previste per conseguire gli scopi prefissati, si ritiene, pertanto, necessario introdurre elementi di semplificazione e facilitazione delle procedure amministrative di affidamento dei contratti pubblici e di scelta del contraente per la progettazione, le forniture e i servizi;

per quanto tutto sopra rappresentato, è opportuno disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, puntuali deroghe alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023;

Atteso che:

il non superamento delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023 in relazione alle procedure di affidamento di forniture e servizi degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e previsti con la sopra richiamata deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 633/2024;

il rispetto, in occasione delle suddette procedure, dei principi di trasparenza e concorrenza nonché del principio di rotazione, di cui all'art. 49 del medesimo decreto legislativo;

Richiamato:

il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe […]» e, dall'altro, che […] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 […]»;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata;*

Ordina:

Con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, che per le procedure di affidamento di servizi e forniture relativi agli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e approvati con deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 663 dell'8 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, fermo restando il rispetto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del predetto decreto legislativo n. 36/2023, dei principi di trasparenza e concorrenza nonché del principio di rotazione, di cui all'art. 49 del medesimo decreto, è possibile ricorrere alle seguenti modalità:

1. affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore a 221.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, ovvero tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti presso Regione ovvero presso il Dipartimento di protezione civile - Presidenza del Consiglio dei ministri, in parziale deroga alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lettere *b)* ed *e)* del decreto legislativo n. 36/2023;

2. la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo: http://commissari.gov.it/giubileo2025

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 2 dicembre 2024

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

24A06509
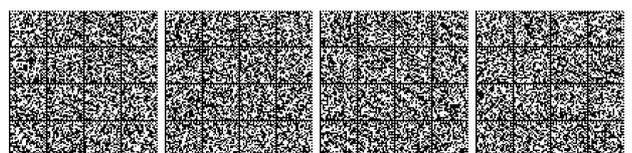
ORDINANZA 2 dicembre 2024.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento n. 136 recante «Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della città» – Modifiche all'ordinanza commissariale Rep. 33 del 26 settembre 2024. (Ordinanza n. 50)**.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...];

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alla festività religiosa giubilare;

Visti:

il decreto legislativo. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

lo statuto di Roma Capitale;

la deliberazione della giunta capitolina n. 262/2017;

la delibera di assemblea capitolina n. 55 del 15 maggio 2018;

il decreto-legge n. 68/2022, convertito in legge n. 108 del 5 agosto 2022;

l'ordinanza del Commissario straordinario Rep. 33 del 26 settembre 2024;

Richiamato l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 che dispone che Commissario straordinario:

«*a)* coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021; [*omissis*]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società [ndr società Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»;

Premesso che:

l'intervento incluso nel programma dettagliato degli interventi approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e classificato nell'allegato 1 l'ID 136, recante «Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della città», concerne l'attrezzaggio civile e tecnologico di aree di lunga sosta da riservare ai bus turistici, localizzate nelle zone periferiche di Roma, e si pone come obiettivo la delocalizzazione della sosta degli autobus privati, a servizio della domanda turistica, nei nodi di scambio periferici destinati allo scambio intermodale con il trasporto pubblico di linea (prevalentemente su ferro);
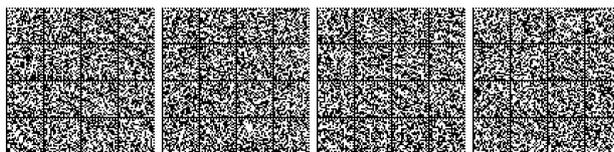
il citato intervento è, altresì, finalizzato alla riorganizzazione del traffico veicolare, con particolare riferimento a quello alimentato dai bus turistici;

con ordinanza del Commissario straordinario Rep. 33 prot. RM/5220 del 26 settembre 2024 recante «Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento n. 136 recante "Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della città" - Modifica del sistema tariffario dei permessi da rilasciare ai bus turistici per la circolazione sul territorio di Roma Capitale, in occorrenza della Festività giubilare» sono state apportate delle revisioni e rimodulazioni alle tariffe applicate ai bus turistici, disciplinate dalla deliberazione dell'assemblea capitolina n. 55 del 15 maggio 2018, all'allegato 2;

la citata ordinanza commissariale è finalizzata a incentivare il ricorso, da parte dei torpedoni, ai parcheggi dislocati nelle aree periferiche della Città di Roma, e diretta a contrarre la richiesta di permessi per l'accesso alle zone a traffico limitato per le zone centrali;

Considerato che:

Roma servizi per la mobilità, soggetto attuatore dell'intervento in parola, con nota prot. 94284 in data 11 novembre 2024, acquisita dalla struttura commissariale in pari data al numero RM/6522, ha rappresentato, data la complessità della materia, specifiche criticità in fase attuativa delle disposizioni contenute nell'Ordinanza commissariale rep. 33/2024;

in particolare, il soggetto attuatore ha riscontrato quanto segue:

a) la citata ordinanza, al punto 2, ha disposto, su proposta avanzata dal soggetto attuatore, l'introduzione di uno specifico biglietto BIRG-TPL da rilasciare in favore di coloro che si serviranno dei servizi di trasporto offerti dai bus turistici che utilizzano le aree di sosta periferiche, al costo ridotto di 1 euro, in luogo della tariffa ordinaria pari a 8 euro;

è stato, invece, proposto di modificare il titolo di viaggio richiamato nell'ordinanza *de qua* inserendo, in luogo del previsto biglietto integrato regionale giornaliero, del valore di 8 euro, il biglietto «Roma 24 ore» del valore di 7 euro;

la rettifica è stata ritenuta necessaria in considerazione che quest'ultimo biglietto, a differenza del BIRG-TPL, permette di viaggiare esclusivamente all'interno del territorio cittadino, area in cui ricadono i siti di interesse dei pellegrini e turisti che convergeranno verso la città di Roma in occorrenza dell'anno santo, oggetto dell'iniziativa di che trattasi; la modifica della tipologia di biglietto ne consente, altresì, una immediata attivazione, a differenza del previsto biglietto BIRG-TPL che richiederebbe l'avvio di interlocuzioni con soggetti esterni a Roma Capitale;

la proposta avanzata prevede la conferma del pagamento del *ticket* da parte dell'avente diritto per l'importo di 1 euro, con ristoro ad Atac, da parte di Roma Capitale, della quota residua, pari a 6 euro, mediante l'utilizzo dell'incremento dei corrispettivi provenienti dalla vendita dei permessi per a ZTL bus B, conseguente all'attivazione della connessa agevolazione tariffaria;

b) l'ordinanza commissariale rep. 33/2024 ha stabilito, altresì, l'aumento tariffario dei permessi per la circolazione nelle ZTL bus turistici nel periodo dal 24 dicembre 2024-6 gennaio 2026, ma senza espressamente precludere agli operatori del trasporto privato dei passeggeri di acquistare, fino al 23 dicembre p.v., permessi alle attuali tariffe e di utilizzarli in seguito, anche nelle giornate/periodi in cui l'ordinanza e le nuove tariffe in essa stabilite esplicherebbero i propri effetti. L'utilizzo di tali permessi nel periodo di osservazione della più volte richiamata ordinanza commissariale potrebbe depotenziare gli effetti voluti dallo stesso provvedimento; pertanto, si rende necessario aggiornare il provvedimento *de quo* prevedendo che nel periodo di svolgimento del Giubileo 2025 possano essere utilizzati esclusivamente permessi giornalieri ottenuti per effetto delle tariffe stabilite nel provvedimento in parola. I permessi residui, acquistati *medio tempore* ed in corso di validità alla data del 23 dicembre 2023, con particolare riferimento a quelli a *carnet*, potranno essere regolarmente utilizzati a decorrere dal 7 gennaio 2026, mantenendo la loro scadenza riparametrata sulla base della quantità di giornate mancanti rispetto alla scadenza ordinaria;

c) la richiamata ordinanza commissariale rep. 33/2024 prevede, infine, aumenti tariffari per ciascuna tipologia di permesso e/o di servizio di trasporto svolto, senza alcuna distinzione; è, invece, apparso necessario prevedere il mantenimento delle tariffe per i permessi per la ZTL bus B, disposte dalla deliberazione dell'assemblea capitolina n. 55/2018, per «gli istituti scolastici per il trasporto di alunni iscritti alla scuola primaria e diretti, per le gite scolastiche organizzate dal medesimo istituto» ovvero per il «trasporto passeggeri con disabilità mediante mezzi dotati di pedana per la salita/discesa dei medesimi passeggeri», al fine di favorire l'esercizio di tali attività in relazione alla rilevanza dell'interesse sociale e culturale a loro riconducibile. Per tali servizi dovrà inoltre essere mantenuta la facoltà di ottenere l'autorizzazione a titolo gratuito per l'accesso alla ZTL bus C, come già previsto dalla sopra richiamata deliberazione dell'assemblea capitolina n. 55/2018, rispettivamente agli articoli 3 e 4;

Roma servizi per la mobilità, soggetto attuatore dell'intervento in parola, con una seconda nota prot. 97984 in data 25 novembre 2024, acquisita in pari data dalla struttura commissariale al numero RM/6897, ha trasmesso una specifica direttiva dell'assessore alla mobilità di Roma Capitale n. 3/2024 del 19 novembre 2024;

in tali ultimi documenti è stata ulteriormente rappresentata l'opportunità di ricomprendere, fra i soggetti destinatari del mantenimento delle attuali tariffe per l'acquisto dei permessi giornalieri per la ZTL bus B, stabilite nella richiamata deliberazione dell'assemblea capitolina n. 55/2018, oltre a quelli inizialmente proposti al punto *c)* della precedente comunicazione RM/65222_2024, anche il trasporto di alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado, diretti nella ZTL bus B per gite scolastiche;

nella seconda nota di Roma servizi per la mobilità prot. RM/6897/2024 si propone, infine, di valutare la possibilità di riconoscere uno sconto pari al 30% sulle tariffe istituite con l'ordinanza commissariale n. 33/2024 in favore dei bus turistici che trasportano passeggeri in pellegrinaggio diocesano riconosciuto come tale dalle curie locali;

Atteso, che:

la piena realizzazione del richiamato intervento n. 136 «Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della città» mediante la modifica del sistema tariffario in vigore, di cui alla deliberazione dell'assemblea capitolina n. 55/2018, è funzionale ad un ordinato svolgimento del Giubileo 2025;

le disposizioni stabilite nell'ordinanza commissariale rep. 33/2024, qualora non modificate come sopra rappresentato, non consentirebbero il pieno raggiungimento dell'obiettivo prefissato nella tempistica desiderata;

la proposta da ultimo avanzata da Roma servizi per la mobilità, in merito alla riduzione delle tariffe destinate ai bus turistici che trasporteranno passeggeri in pellegrinaggio diocesano risulta conforme alla finalità di facilitare l'accesso nella città di Roma dei pellegrini che parteciperanno alle celebrazioni e ai percorsi giubilari cittadini nel corso dell'anno 2025;

è opportuno, pertanto, procedere con le modifiche richieste da Roma servizi per la mobilità con nota prot. RM/6522/2024 e con nota prot. RM/6897/2024, al fine di scongiurare ritardi nell'applicazione delle nuove tariffe e la vanificazione degli effetti auspicati con l'ordinanza di che trattasi, nonché di consentire facilitazioni tariffarie per particolari tipologie di bus turistici, così come sopra indicate;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio "teleologico" della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]».

Ritenuto pertanto, necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, la modifica all'ordinanza commissariale Rep. 33/2024 con le rettifiche proposte dal soggetto attuatore, richiamate nelle premesse;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

Con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. la modifica integrale del punto 2 del dispositivo dell'ordinanza commissariale Rep. n. 33 del 26 settembre 2024 con il testo di seguito riportato:

«2. Di introdurre contestualmente uno specifico biglietto "Roma 24 ore", rilasciato in favore di coloro che usufruiranno dei servizi di trasporto a mezzo bus turistici che utilizzano le aree di sosta periferiche, al costo ridotto di 1 euro, in luogo della tariffa ordinaria pari a 7 euro. La quota dei 6 euro oggetto dell'agevolazione sarà ristorata da Roma Capitale ad Atac utilizzando i fondi del maggior incasso ricavato dalla vendita dei permessi per la ZTL bus B».

2. Di prevedere che nel periodo 24 dicembre 2024 - 6 gennaio 2026 potranno essere utilizzati esclusivamente permessi giornalieri ottenuti per effetto delle tariffe stabilite nell'ordinanza del Commissario straordinario Rep. 33/2024. I permessi residui, acquistati *medio tempore* ed in corso di validità alla data del 23 dicembre 2023, con particolare riferimento a quelli a *carnet*, potranno essere regolarmente utilizzati a decorrere dal 7 gennaio 2026, mantenendo la loro scadenza riparametrata sulla base della quantità di giornate mancanti rispetto alla scadenza ordinaria.

3. Di prevedere il mantenimento della attuali tariffe per i permessi per la ZTL bus B, di cui alla deliberazione dell'assemblea capitolina n. 55/2018, per "gli istituti scolastici per il trasporto di alunni iscritti alla scuola primaria e diretti, per le gite scolastiche organizzate dal medesimo istituto" ovvero per il "trasporto passeggeri con disabilità mediante mezzi dotati di pedana per la salita/discesa dei medesimi passeggeri" e, infine, per il "trasporto di alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado per gite scolastiche". Resta ferma la facoltà, per tali servizi, di ottenere l'autorizzazione a titolo gratuito per l'accesso alla ZTL bus C, come già disciplinato con la sopra richiamata deliberazione dell'assemblea capitolina n. 55/2018, rispettivamente agli articoli 3 e 4.

4. Di autorizzare, nel periodo di vigenza delle tariffe stabilite nell'ordinanza commissariale n. 33 del 26 settembre 2024, la riduzione delle stesse tariffe del 30% (trenta percento) per l'acquisto di permessi per la ZTL bus B in favore dei mezzi che trasportano passeggeri in pellegrinaggio diocesano riconosciuto come tale dalle curie locali.

5. Di trasmettere il presente provvedimento a Roma Capitale - Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti e a Roma servizi mobilità per gli adempimenti conseguenti.

6. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

7. La trasmissione della presente ordinanza alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 2 dicembre 2024

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

24A06510

ORDINANZA 4 dicembre 2024.

Misura M1C3 - Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza - id int. 212 - id sito 196 - «Parco archeologico di Centocelle - Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina». Autorizzazione all'acquisto, in favore di Roma Capitale, del compendio immobiliare di proprietà di CDP Real Asset società di gestione del risparmio del Gruppo Cassa depositi e prestiti, sito in via Palmiro Togliatti, censito al catasto terreni di Roma al foglio 953, particelle 270, 283, 284, 354. (Ordinanza n. 51).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visti

il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di supportare le riforme e gli investimenti di tutti gli Stati membri con lo scopo principale di mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia da Coronavirus, rendendo l'economia e la società europea più sostenibili, resilienti e preparate alle sfide ed alle opportunità della transizione verde e digitale;

la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota prot. LT161/21 del 14 luglio 2021, che ha approvato la valutazione del Piano di ripresa e resilienza dell'Italia, successivamente aggiornato con decisione del Consiglio ECOFIN del 8 dicembre 2023;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza che individua, tra le altre, la Missione 1, Componente 3 «Cultura e turismo», Investimento 4.3 - M1C3I4.3 denominata «*Caput Mundi. Next generation* EU per grandi eventi turistici», con un investimento complessivo di 500 mln di euro, articolato in sei sub-investimenti definiti, rispettivamente, «*Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation*», «Giubileo 2025 - Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», «#La Città Condivisa», «#Mitingodiverde», «#Amanotesa» e «#Roma 4.0»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» alle singole amministrazioni titolari degli interventi, con le risorse finanziarie previste per l'attuazione del medesimo Piano;

il sopra citato decreto che individua il Ministero del turismo quale amministrazione centrale titolare del programma per la Missione 1, Componente 3 «Cultura e turismo», Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici» e ripartisce il finanziamento, pari a 500 milioni di euro, in n. 335 interventi, la cui responsabilità di realizzazione è assegnata a dieci soggetti attuatori, di seguito indicati: Ministero del turismo, Ministero della cultura, con il coinvolgimento della Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, Parco Archeologico del Colosseo, parco archeologico dell'Appia Antica, la Diocesi di Roma, la Regione Lazio e Roma Capitale;

Considerati

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano na-

zionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e in particolare l'art. 40, comma 1, che ha attribuito al Ministero del turismo la facoltà di avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli investimenti in materia di «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici», anche delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma;
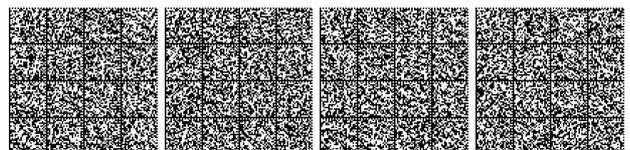
Richiamati

l'ordinanza del Commissario straordinario di Governo n. 2 del 24 giugno 2022, che ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR;

il decreto del Ministro del turismo del 27 giugno 2022, che ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR come individuati dall'ordinanza del Commissario straordinario di Governo n. 2 del 24 giugno 2022;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023 che ha approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Programma dettagliato») di cui ai seguenti allegati:

a) Allegato 1, recante «Elenco e schede degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;

b) Allegato 2, riguardante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation* Eu per grandi eventi turistici» del PNRR;

l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023, che dispone, in particolare, che «Il Commissario

a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2024 che ha apportato modifiche e integrazioni al Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

l'ordinanza del Commissario straordinario di Governo n. 24 del 8 luglio 2024, che ha approvato il PFTE dell'intervento 212 ai fini espropriativi, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;

l'ordinanza del Commissario straordinario di Governo n. 32 del 20 settembre 2024, che ha modificato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, anche con riferimento all'intervento 212;

Considerato che

Caput Mundi rappresenta un processo innovativo di valorizzazione del patrimonio turistico, archeologico ed artistico della Città di Roma e del Lazio e si configura come il maggior finanziamento mai ottenuto per il recupero, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio monumentale della Capitale d'Italia, pari a euro 500 mln;

al fine di assicurare la realizzazione degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella Città di Roma, la giunta capitolina, con deliberazione n. 227 del 27 giugno 2022, ha approvato l'elenco dei 128 interventi di competenza di Roma Capitale del valore complessivo di euro 232,135 mln inseriti nell'Investimento «*Caput Mundi. Next Generation* EU per grandi eventi turistici», nel quale sono state, altresì, individuate le Strutture capitoline responsabili della realizzazione degli interventi;

con medesima DGC 227/2022 del 27 giugno 2022, al fine di assicurare il conseguimento dei *target* e delle milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, è stato approvato lo schema di Accordo, sottoscritto in pari data ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Commissario straordinario, in qualità di delegato del Ministero del turismo, e da Roma Capitale, rappresentata dal direttore generale Paolo Aielli;

nell'elenco di cui all'allegato A alla citata DGC 227/2022, la Sovrintendenza capitolina è stata individuata quale struttura responsabile, tra gli altri, della realizzazione dell'intervento n. 212 «Parco archeologico di Centocelle - Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina», CUP J87B18000440004, importo di finanziamento previsto euro 5.750.000,00;

con deliberazione dell'assemblea capitolina n. 101 del 29 novembre 2022 di Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e al Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024 è stato approvato il nuovo piano degli investimenti 2022-2024 comprensivo degli allegati PNRR nel quale l'intervento in oggetto viene inserito come PT20221436;

Considerato, altresì, che

con deliberazione di giunta capitolina n. 355 del 21 dicembre 2021 è stato approvato, su proposta dell'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, il Progetto di fattibilità tecnica economica «Riqualificazione complessiva del parco di Centocelle» nonché il relativo Quadro economico;

il Dipartimento tutela ambientale ha redatto un *Masterplan* che affronta la dimensione complessiva del Parco di Centocelle nella sua estensione di 126 ettari, rispondendo alle istanze dettate dalla tutela ambientale e archeologica e mettendo in coerenza le diverse iniziative progettuali del passato;

il citato *Masterplan*, nel definire l'assetto del Parco di Centocelle, si concentra sui seguenti aspetti fondamentali:

i percorsi e gli accessi, con la riorganizzazione dei tracciati e dei segni esistenti, nella prospettiva di ricollegare il Parco alla Città e ai contesti dei diversi quartieri;

le funzioni del Parco, prevedendo nuove attrezzature e servizi di supporto alla fruizione del Parco;

la forestazione, attraverso la densificazione della presenza arborea e arbustiva e la piantumazione di nuove alberature che configurano un nuovo sistema di margine del Parco;
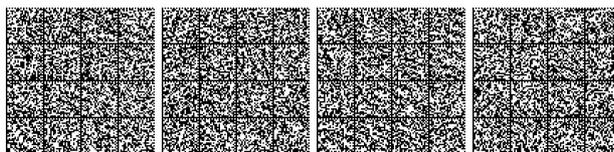
al fine di garantire una attuazione sinergica e complementare tra i vari interventi relativi al parco di Centocelle ed in coerenza con quanto previsto dal citato Masterplan, si è convenuto sulla intervenuta necessità di demandare al Dipartimento tutela ambientale la realizzazione dell'intervento n. 212 «Parco archeologico di Centocelle - Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina», in precedenza attribuito alla responsabilità della Sovrintendenza capitolina;

con deliberazione n. 53 del 7 marzo 2024 la Giunta Capitolina ha proceduto alla modifica della DGC 227/2022 aggiornando l'elenco dei 128 interventi di competenza di Roma Capitale inseriti nel programma «*Caput Mundi. Next Generation* EU per grandi eventi turistici» e attribuendo il ruolo di struttura responsabile della realizzazione dell'intervento n. 212 «Parco archeologico di Centocelle - Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina», finanziato nell'ambito del P.N.R.R. (M1C3I4.3) - CUP J87B18000440004 - al Dipartimento tutela ambientale in luogo della Sovrintendenza capitolina;

l'intervento in questione prevedeva, tra l'altro, l'acquisizione al patrimonio di Roma Capitale di un complesso immobiliare composto da terreni e immobili di interesse archeologico, limitrofo al monumento «Osteria di Centocelle», detto «Rudere della Torraccia» sul quale insiste il fabbricato, realizzato con progetto dell'arch. Mario Bacciocchi su commissione di Enrico Mattei, sulla base di un progetto tipo, differenziato per grande e piccola stazione di servizio, successivamente denominata «bacciocchina»;

Rilevato che

al fine, pertanto, di facilitare e rendere più veloci le operazioni di esproprio dei beni interessati all'intervento 212, il Commissario straordinario, con ordinanza n. 24 dell'8 luglio 2024 ha disposto, fra l'altro:

«la sussistenza di prioritario interesse pubblico all'approvazione del PFTE ai fini espropriativi per la realizzazione dell'intervento edilizio ricompreso nell'ID 212 «Parco archeologico di Centocelle - Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina», inserito nella Misura M1C3 Investimento 4.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» nonché l'approvazione del medesimo PFTE;

la presa d'atto «che l'approvazione del PFTE comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'indifferibilità ed urgenza dell'avvio dei lavori relativi alle stesse»;

in data 2 agosto 2024, il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica - Direzione pianificazione generale U.O. Espropri ha adottato ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni - il decreto di esproprio delle aree interessate dalla realizzazione Misura M1C3 3 Investimento 4.3 del PNRR ID. 212 «Parco archeologico di Centocelle - Ecomuseo Urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina» (decreto n. 8/2024 prot. QI/2024/158974);

l'intervento n. 212 finanziato con la Misura M1C3 3 Investimento 4.3 del PNRR si integra con il complesso di interventi mirati a recuperare il Parco di Centocelle in coerenza con il masterplan adottato dall'amministrazione capitolina;

Rilevato, altresì, che

il Parco di Centocelle è stato individuato come una delle sedi di accoglienza dei grandi eventi giubilari per cui, nell'ambito del Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2024, è stato inserito l'intervento n. 274 denominato «Allestimenti permanenti relativi all'accessibilità del Parco di Centocelle per le celebrazioni giubilari»;

nel predetto complesso di azioni rientra l'acquisizione, da parte di Roma Capitale, di un immobile, di proprietà di CDP REAL ASSET Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, sito in via Palmiro Togliatti, censito al catasto terreni di Roma al Foglio 953, particelle 270, 283, 284, 354, meglio individuato nella relazione di stima redatta dal RUP dell'intervento e trasmessa alla struttura commissariale in data 2 dicembre 2024 con prot. QL96337, della superficie complessiva di metri quadrati 157.435;

l'immobile in questione è collocato a ridosso del Parco di Centocelle e la sua acquisizione risulta fondamentale per definire e completare l'assetto generale del Parco di Centocelle, consentendo la realizzazione completa dei percorsi di accesso al parco previsti per la realizzazione degli eventi giubilari e funzionale alla realizzazione delle opere relative al citato intervento n. 274 del Programma dettagliato degli interventi connessi al Giubileo 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024;

a tal fine, l'Assemblea capitolina di Roma Capitale, con deliberazione n. 69 del 31 luglio 2024, recante «Assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, stato di attuazione dei Programmi 2024 e contestuale salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 175 e 193 del decreto legislativo 267/2000. Adeguamento delle previsioni di cassa del bilancio di previsione 2024-2026», ha inserito nel P.I. 2024- 2026, l'opera PT20241437 finalizzata all'«Acquisto terreno Cassa depositi e prestiti al Parco di Centocelle» finanziata nell'annualità di Bilancio 2024 con avanzo di amministrazione vincolato da economie di mutui per un importo complessivo pari a euro 1.150.000,00 assegnato al Dipartimento tutela ambientale;

con nota prot. QL87854 inviata all'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale in data 6 novembre 2024, il Dipartimento tutela ambientale ha presentato istanza di accesso agli atti per ottenere la «visione del verbale di valutazione estimativa prot. 14003 del 31 ottobre 2024, inerente il compendio demaniale allibrato con scheda patrimoniale RMB1507 «Area Palmiro Togliatti 499» sita in Roma nel Parco di Centocelle»;

la menzionata Agenzia con nota acquisita al protocollo del Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale al numero QL/92770 del 21 novembre 2024, ha trasmesso, in uno spirito di collaborazione tra Amministrazioni, la valutazione estimativa sopra indicata;
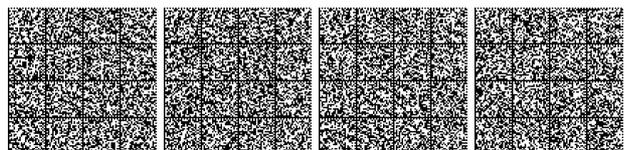
con nota prot. QL94070 del 25 novembre 2024, il Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale, nel trasmettere al Dipartimento valorizzazione del patrimonio - Direzione acquisizioni di Roma Capitale «la stima effettuata dall'Agenzia del demanio per un terreno sito nello stesso ambito, sulla base della quale il valore dei terreni in oggetto, dell'estensione complessiva di metri quadrati 147.435, è stato stimato in euro 5,00 a metro quadrato» ha chiesto al Dipartimento stesso di volersi esprimere per quanto di competenza provvedendo a comunicare la stima del valore del terreno censito come sopra indicato;

con nota prot. QC/2024/76107 l'Ufficio gestione stime del Dipartimento valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale ha comunicato che il prezzo proposto risulta assentibile, salva la valutazione dell'incidenza sul valore dell'immobile dei costi relativi alla rimozione e smaltimento dell'impianto di demolizione presente in una delle porzioni immobiliari in oggetto, e delle eventuali necessità di bonifica a cura del Dipartimento tutela ambientale;

con relazione del responsabile unico del progetto prot. QL96337 in data 2 dicembre 2024, acquisita al protocollo della struttura commissariale in data 3 dicembre 2024 al numero RM7168, è stato definito il valore di acquisto dell'immobile in oggetto;

in particolare, riguardo ai rilievi espressi dal Dipartimento valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale, come sopra rappresentati, la relazione rileva che gli oneri relativi alla rimozione e trasporto a discarica appaiono trascurabili, stante la dimensione estremamente circoscritta dell'impianto presente, insistente sulla sola particella 270 del foglio 953 (mq 500), laddove i restanti 15 ettari risultano privi di qualsiasi criticità ambientale; peraltro dagli elementi in possesso dell'amministrazione di Roma Capitale non risultano sussistere specifiche problematiche comportanti la necessità di una bonifica, neppure per la particella 270;

alla luce delle predette considerazioni, il RUP dell'intervento ha determinato, nella relazione sopra citata, il seguente Quadro economico per l'acquisizione dell'immobile in oggetto:

Prezzo della compravendita	euro 787.175,00
Imposta di registro 15%	euro 118.076,25
Imposte ipotecarie e catastali	euro 400,00
Imposta di bollo	euro 230,00
Onorari notarili compresa i.v.a.	euro 1.229,64
Totale	euro 907.110,89

il Dipartimento tutela ambientale di Roma, con nota prot. QL 91281 del 15 novembre 2024, ha rappresentato alla struttura commissariale l'esigenza di accelerare le procedure di acquisto dell'immobile in questione, la cui approvazione, ai fini dell'accensione del mutuo, deve intervenire con ogni urgenza, vista la necessità di avviare l'istruttoria per il mutuo entro i primi giorni del mese di dicembre 2024;

Atteso altresì, che

al fine di dare avvio all' istruttoria per la concessione del mutuo, occorre procedere all'autorizzazione, in favore di Roma Capitale, all'acquisto di cui trattasi che, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera *l)* del testo unico degli enti locali, rientra fra le prerogative dell'organo di Governo dell'ente e, più precisamente, dell'assemblea capitolina di Roma Capitale;

il regolamento del consiglio comunale - oggi assemblea capitolina - di Roma Capitale, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 100 del 25 luglio 2002 e successive modifiche, prevedendo modalità di convocazione e di svolgimento delle attività ad esso assegnate ben stabilite, richiederebbe una tempistica che mal si concilia con l'urgenza di concludere il procedimento amministrativo di acquisto in tempi congrui, considerato anche il «cronoprogramma delle attività previste per la formazione del rendiconto della gestione 2024 di Roma Capitale» di cui alla circolare della Ragioneria generale - nota RE 2024/118069 del 7 novembre 2024 - in vista dell'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2024;

Richiamato

il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe […]» e, dall'altro, che […] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 […]».

Ritenuto, pertanto, che

per quanto sopra rappresentato, in ragione della necessità e urgenza di concludere l'intervento in oggetto in tempi coerenti con il regolare svolgimento delle celebrazioni del Giubileo 2025, nei modi e nei tempi definiti nel dettaglio dal Programma, è necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga al comma 2, lettera *l)* dell'art. 42 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, l'autorizzazione all''acquisto, da parte di Roma Capitale, dell'immobile, di proprietà di CDP REAL ASSET Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Cassa depositi e prestiti, sito in Via Palmiro Togliatti, censito al Catasto Terreni di Roma al Foglio 953, particelle 270, 283, 284, 354, meglio individuato nella planimetria allegata al presente provvedimento, della superficie complessiva di metri quadrati 157.435, al prezzo di acquisto di cui alla Relazione del Rup prot. QL96337 in data 2 dicembre 2024, come sopra rappresentato;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata;*

Dispone:

1) con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2012, n. 234, in deroga al comma 2, lettera *l)*, dell'art. 42 del testo unico degli enti locali di
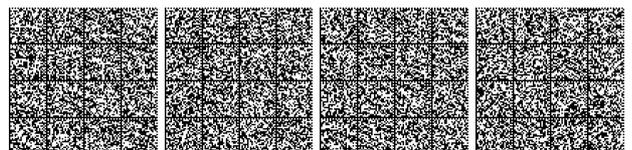
cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione all'acquisto da parte di Roma Capitale, dell'immobile, di proprietà di CDP REAL ASSET Società di gestione del risparmio del Gruppo Cassa depositi e prestiti, sito in via Palmiro Togliatti, censito al Catasto Terreni di Roma al Foglio 953, particelle 270, 283, 284, 354, meglio individuato nella planimetria inclusa nella Relazione del Rup prot. QL96337 in data 2 dicembre 2024, acquisita al protocollo della struttura commissariale in data 3 dicembre 2024 al numero RM7168, della superficie complessiva di metri quadrati 157.435, al prezzo di acquisto stabilito nella predetta relazione e di seguito riportato:

Prezzo della compravendita	euro 787.175,00
Imposta di registro 15%	euro 118.076,25
Imposte ipotecarie e catastali	euro 400,00
Imposta di bollo euro 230,00	euro 230,00
Onorari notarili compresa i.v.a.	euro 1.229,64
Totale	euro 907.110,89

2) di dare mandato ai competenti uffici di Roma Capitale di provvedere a dare attuazione agli adempimenti conseguenti alla emanazione della presente ordinanza;

3) di trasmettere il presente provvedimento a Roma Capitale - Dipartimento valorizzazione del patrimonio e Dipartimento tutela ambientale - per gli adempimenti conseguenti;

4) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025 .

5) la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 4 dicembre 2024

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

24A06565

ORDINANZA 4 dicembre 2024.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID n. 260, recante «Potenziamento dei servizi di residenzialità temporanea rivolta a persone con fragilità estrema. Acquisto di 4 tensostrutture da 70 posti e acquisto di arredi e attrezzature per la Casa delle famiglie a Pietralata». Azione ID. 6.11, recante «Convenzioni per noleggi, servizi manutentivi e impiantistici elettrici, idraulici, di vigilanza e tecnici per la gestione eventi». Approvazione degli studi di fattibilità e delle correlate proposte progettuali per l'installazione di tendostrutture destinate all'accoglienza di persone senza fissa dimora. (Ordinanza n. 52).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle ce-

lebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. […]»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 recante l'approvazione della proposta del Piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025 (di seguito «Progetto Accoglienza»);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale è stato approvato il programma dettagliato degli interventi giubilari, includendo nuovi ed ulteriori interventi dell'ambito dell'accoglienza, strettamente correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

Visti, altresì:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

il TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

lo statuto di Roma Capitale;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 395 del 1° dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021- 2026 per il Governo di Roma Capitale»;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'art. 1, comma 488;

Richiamato l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che Commissario straordinario:

«*a)* coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021; [*omissis*]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società [ndr società Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»;

Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 è stato approvato il «Progetto Accoglienza» che ha origine dal lavoro di nove gruppi di lavoro tematici, coordinati dalla segreteria tecnica ed istituiti con disposizione del Commissario straordinario n. 31 del 5 dicembre 2023, finanziato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, comma 488, primo periodo, dell'art. 1, finalizzato all'accoglienza dell'ingente numero di pellegrini e turisti attesi, in particolare, nella Città di Roma in occasione dell'Anno santo;

nel «Progetto Accoglienza» rientra l'intervento individuato nell'allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'ID n. 6.11 recante «Convenzioni per noleggi, servizi manutentivi e impiantistici elettrici, idraulici, di vigilanza e tecnici per la gestione eventi» per il quale Roma Capitale - Dipartimento protezione civile riveste il ruolo di soggetto attuatore;

la citata azione 6.11 ricomprende l'installazione di una tendostruttura all'interno di piazza di Porta Metronia, in uno spazio di proprietà comunale, nelle immediate vicinanze dell'accesso della sala operativa di protezione civile di Roma Capitale, destinata ad accogliere la sala operativa gestione grandi eventi giubilari;

la struttura *de qua* funge da sala operativa temporanea di collegamento e coordinamento delle molteplici forme di assistenza alla popolazione individuate dal correlato gruppo di lavoro per il Giubileo 2025. Ospiterà, oltre agli operatori del Dipartimento di protezione civile, anche i rappresentanti e referenti delle compagini del volontariato coinvolte nel Progetto Accoglienza. La sua collocazione è essenziale per gestire, in breve tempo, le situazioni emergenziali dovute al grande afflusso di persone previsto durante la festività religiosa giubilare, con funzioni discendenti rispetto alla sala situazioni Giubileo;

Premesso, altresì, che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 ha approvato il programma dettagliato degli interventi, includendo nuovi e ulteriori interventi, finanziati con le risorse in conto capitale messe a disposizione dalla richiamata legge n. 213/2023, art. 1, comma 488, secondo periodo. Questi ultimi costituiscono il «Programma Accoglienza», ovvero una serie di interventi che perseguono lo specifico obiettivo di fornire supporto alla Città di Roma, chiamata ad accogliere un ingente numero di pellegrini e turisti in occorrenza della festività religiosa giubilare;

l'intervento in questione qualifica, con altri, l'obiettivo di porre in essere azioni e attività in coerenza con lo spirito della bolla papale di indizione del Giubileo del 2025, intitolata «*Spes non confundit*», nella quale ampio spazio è dedicato all'attenzione per i poveri e gli ultimi nella società;
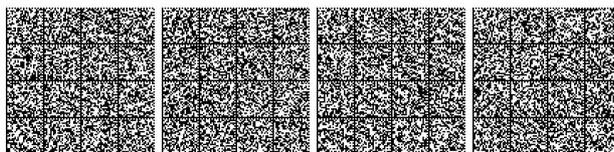
nel «Programma Accoglienza» figura, pertanto, l'intervento individuato nell'allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'ID n. 260 recante «Potenziamento dei servizi di residenzialità temporanea rivolta a persone con fragilità estrema. Acquisto 4 tensostrutture da 70 posti e acquisto arredi e attrezzature per la casa delle famiglie a Pietralata». Roma Capitale - Dipartimento politiche sociali e salute è individuato quale soggetto attuatore;

il citato intervento ID 260 è articolato in due linee di attività, una delle quali prevede di fornire assistenza temporanea, ma organizzata, ai soggetti più fragili mediante l'acquisto ed allestimento di quattro tendostrutture da settanta posti, strutturate al loro interno con una distribuzione degli ambienti che permetta di ottenere congrui spazi climatizzati da destinare al riposo, alla distribuzione dei pasti ed ai servizi igienici dotati di docce;

Atteso che:

l'intervento ID 260 e l'azione 6.11 di che trattasi, sono stati ideati in seno al lavoro scaturito dalle riunioni organizzate nell'ambito del settore dell'accoglienza, in particolare dal gruppo di lavoro «Volontariato e logistica», come sopra costituito, per rispondere ai fabbisogni di prima necessità sul territorio cittadino;

nel corso delle molteplici riunioni tematiche, tenutesi fin dal mese di maggio del corrente anno, si è convenuto sulla necessità di provvedere al rafforzamento dell'assistenza *in loco*, in particolare dei soggetti più fragili, che il Giubileo 2025 richiamerà in numero ancora più elevato rispetto a quelli attuali, mediante l'acquisizione e messa in esercizio di tendostrutture nei siti strategici, caratterizzati da centralità e vicinanza alle aree di particolare concentrazione di persone;

a seguito dei sopralluoghi *in situ*, alla presenza dei rappresentanti e referenti del citato gruppo di lavoro e degli organi preposti alla sicurezza e ordine pubblico della Città di Roma, tesi a verificare e superare la presenza di eventuali criticità, si è determinato di installare le tendostrutture riferite all'intervento ID 260 nei siti sottoindicati:

1. area Vaticano;

e nelle immediate vicinanze delle stazioni:

2. Termini;
3. Tiburtina;
4. Ostiense;

per l'allestimento e installazione delle tendostrutture riferite all'intervento ID 260 e l'azione 6.11, sopra richiamati, sono stati predisposti i relativi studi di fattibilità tecnica e le connesse proposte progettuali;

Considerato che:

ai fini di un coordinamento unitario delle iniziative dirette all'acquisizione dei pareri necessari all'approvazione dei citati studi di fattibilità, data anche la presenza di vincoli archeologici ed urbanistici, con le sottoindicate comunicazioni il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella figura del coordinatore dei servizi di accoglienza e assistenza, unitamente ai soggetti attuatori coinvolti, il Dipartimento politiche sociali e salute e il Dipartimento protezione civile di Roma Capitale, sono state indette le sottoelencate conferenze dei servizi decisorie in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni:

prot. QE/86174 dell'11 ottobre 2024, pervenuta alla struttura commissariale in pari data con prot. RM/5609 per i siti 1. area Vaticano, 3. Tiburtina e 5. piazza di Porta Metronia;

prot. QE/86141 dell'11 ottobre 2024, acquisito dalla struttura commissariale con prot. RM/5706/2024 per il sito 2. Termini;

prot. QE/89468 del 21 ottobre 2024, assunto al protocollo della struttura commissaria con prot. RM/6053/2024 per il sito 4. Ostiense;

sono state adottate da parte del Dipartimento politiche sociali di Roma Capitale le sottoelencate determinazioni dirigenziali di conclusione positiva delle succitate conferenze di servizi decisorie:

rep. 5012 prot. QE/102109 del 28 novembre 2024, per i siti 1. area Vaticano, 3. Tiburtina e 5. piazza di Porta Metronia;

rep. 5013 prot. QE/102112 del 28 novembre 2024, per il sito 2. Termini;

rep. 5011 prot. QE/102108 del 28 novembre 2024, per il sito 4. Ostiense;

le determinazioni motivate di conclusione positiva di cui al precedente elenco sostituiscono a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, ai sensi dell'art. 14-*quater* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando l'obbligo di rispetto, nei livelli successivi di progettazione, di tutte le prescrizioni, indicazioni, condizioni e raccomandazioni accoglibili di cui ai pareri, assensi, concerti e nulla osta, comunque denominati, pervenuti nell'ambito delle conferenze;

negli studi di fattibilità oggetto delle sopra specificate conferenze dei servizi viene definita l'esatta localizzazione sul territorio capitolino delle tendostrutture in parola, che dal punto di vista tecnico si presentano come strutture modulari autoportanti, destinate a durare per il periodo temporaneo di quindici mesi circa;

l'area individuata per la collocazione della tendostruttura in adiacenza alle Stazioni Termini, essendo di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e per essa di Grandi Stazioni Rail S.p.a, è stata oggetto di apposito contratto di comodato d'uso tra Roma Capitale e la predetta società sottoscritto in data 14 novembre 2024, e che analogo atto è in via di sottoscrizione per l'area individuata in adiacenza alla Stazione Ostiense;

Atteso che:

il Dipartimento politiche sociali di Roma Capitale, con nota prot. QE97856 del 15 novembre 2024, acquisita in pari data al protocollo della struttura commissariale al numero RM/6658, ha trasmesso la richiesta di RFI S.p.a. con la quale ha avanzato la possibilità che siano temporaneamente concesse a suo favore due aree di proprietà di Roma Capitale, nelle vicinanze di via di Santa Bibiana e in piazzale dei Partigiani, in sostituzione di quelle cedute dalla stessa società per la installazione delle tendostrutture-

re in argomento, da riservare ad uso parcheggio dei propri dipendenti e delle vetture della Polfer, in servizio presso i due importanti snodi ferroviari;
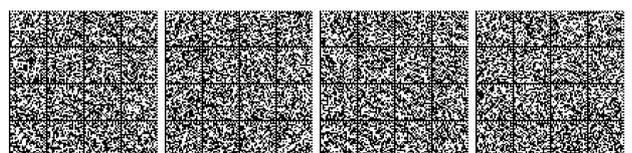
su tale richiesta, l'interpellato Comando generale di polizia locale di Roma Capitale, con nota prot. RH291120 in data 25 novembre 2024, acquisita in pari data al protocollo della struttura commissariale la numero RM6887, ha comunicato l'impossibilità di poter riservare aree di parcheggio al di fuori delle espresse previsioni contenute all'art. 7, comma 1, lettera *d)* del vigente codice della strada, fatti salvi eventuali provvedimenti di natura straordinaria che consentano di derogare ai vincoli normativi sopra citati;

Rilevato che:

la necessità rappresentata da RFI S.p.a. di disporre degli spazi di sosta in questione per garantire lo svolgimento regolare del servizio presso gli snodi ferroviari in questione, unitamente alle esigenze di riservazione di spazi per vetture della polizia ferroviaria, appare considerevole di attenzione anche perché risponde positivamente all'intervenuta cessione di spazi di proprietà della predetta società, analogamente utilizzati per il parcheggio, al fine di favorire l'installazione delle tendostrutture in questione;

la riservazione di spazi pubblici, così come individuati nelle citate note trasmesse al Dipartimento politiche sociali, avrebbe caratteristiche di temporaneità strettamente connessa alla durata coincidente con quella stabilita all'accoglienza delle tendostrutture;

Considerato, altresì, che:

i sopra richiamati intervento ID 260 e azione 6.11 sono connotati da caratteristiche di essenzialità ed indifferibilità; la loro realizzazione deve essere, pertanto, coerente con la tempistica dettata dall'avvio del Giubileo 2025;

ai fini, pertanto, della tempestiva messa in esercizio delle tendostrutture è necessario procedere con urgenza all'approvazione degli studi di fattibilità e delle correlate proposte progettuali predisposti dal Dipartimento politiche sociali e salute e dal Dipartimento protezione civile di Roma Capitale, ciascuno per la propria parte di competenza;

il rispetto dei tempi delle procedure ordinarie dettati dalla normativa vigente per l'approvazione del progetti di che trattasi, da adottarsi con delibera di Giunta capitolina, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non permette l'osservanza della stringente tempistica prevista per l'avvio della festività giubilare;

il Commissario straordinario è deputato a garantire la concreta ed efficace attuazione del programma dettagliato degli interventi e del piano delle azioni giubilari, approvati rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, provvedendo, se del caso, ad agire anche a mezzo ordinanza nei casi in cui sia a rischio, anche solo in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma procedurale;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe […]» e, dall'altro, che […] esse rispettino il criterio "teleologico" della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 […]»;

Ritenuto, pertanto di dover procedere, stante l'indifferibilità e le ragioni di necessità ed urgenza sopra evidenziate, con l'approvazione in linea tecnica degli studi di fattibilità e delle correlate proposte progettuali relativi all'intervento individuato nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con l'ID n. 260 ed all'azione ID 6.11 inclusa nel «Progetto Accoglienza», ai fini dell'avvio delle relative forniture, allestimento e messa in esercizio delle tendostrutture nelle aree individuate;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. di prendere atto delle sottoelencate determinazioni dirigenziali di conclusione positiva delle conferenze dei servizi decisorie, indette in forma semplificata e modalità asincrona da Roma Capitale - Dipartimento politiche sociali e salute, ai sensi dell'art. 14-*bis*, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'approvazione dei sottoindicati studi di fattibilità e delle correlate proposte progettuali, fermo restando l'obbligo di rispetto, nei livelli successivi di progettazione ed esecuzione delle opere, di tutte le prescrizioni, indicazioni, condizioni e raccomandazioni accoglibili di cui ai pareri, assensi, concerti e nulla osta, comunque denominati, pervenuti nell'ambito delle conferenze stesse:

rep. 5012 prot. QE/102109 del 28 novembre 2024, per i siti 1. area Vaticano, 3. Tiburtina e 5. piazza di Porta Metronia;

rep. 5013 prot. QE/102112 del 28 novembre 2024, per il sito 2. Termini;

rep. 5011 prot. QE/102108 del 28 novembre 2024, per il sito 4. Ostiense;

2. in deroga alle previsioni di cui al comma 2, dell'art. 48 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvare in linea tecnica gli studi di fattibilità e le connesse proposte progettuali approvati nelle conferenze dei servizi di cui al punto 1, relativi all'intervento individuato nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con l'ID n. 260, recante «Potenziamento dei servizi di residenzialità temporanea rivolta a persone con fragilità estrema. Acquisto di 4 tensostrutture da 70 posti e acquisto di arredi e attrezzature per la Casa delle famiglie a Pietralata» e all'azione ID 6.11, inclusa nel «Progetto Accoglienza» recante «Convenzioni per noleggi, servizi

manutentivi e impiantistici elettrici, idraulici, di vigilanza e tecnici per la gestione eventi» predisposti rispettivamente dal Dipartimento politiche sociali e salute e dal Dipartimento protezione civile di Roma Capitale, di cui agli elaborati sotto indicati, allegati e parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

studio di fattibilità per i siti 1. area Vaticano, 3. Tiburtina e 5. piazza di Porta Metronia;

studio di fattibilità per il sito 2. Termini;

studio di fattibilità per il sito 4. Ostiense;

3. di autorizzare fin da ora il posizionamento delle tendostrutture temporanee in parola sul territorio di Roma Capitale, nei siti individuati nelle singole proposte progettuali di che trattasi, nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni acquisite nei pareri espressi dalle amministrazioni coinvolte, e per la durata di quindici mesi;

4. di dare mandato al Dipartimento politiche sociali e salute e al Dipartimento protezione civile di Roma Capitale affinché provvedano a dare immediata attuazione agli adempimenti conseguenti alla emanazione della presente ordinanza;

5. di autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 7 del vigente codice della strada, la riserva di aree di parcheggio in favore della società RFI S.p.a. nelle aree in Roma - via di Santa Bibiana e piazzale dei Partigiani - individuate nelle planimetrie allegate alla nota del Dipartimento politiche sociali di Roma Capitale prot. QE/291120 del 15 novembre 2024;

6. di demandare alla polizia locale di Roma Capitale di assumere i necessari provvedimenti per dare corso alle disposizioni di cui al precedente punto 6;

7. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo.» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 4 dicembre 2024

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 52/2024 sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

24A06566

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2024.

Modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al titolo VIII (Bilancio e scritture contabili), capo I (Disposizioni generali sul bilancio), capo II (Bilancio di esercizio), capo III (Bilancio consolidato) e capo V (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 152).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

Visto il regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del 3 novembre 2017 che ha esteso l'ambito di applicazione delle modifiche all'IFRS 4 per consentire al settore assicurativo di un conglomerato finanziario, che soddisfi determinati criteri, il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9;

Visto il regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione del 19 novembre 2021 che ha adottato in Europa l'IFRS 17 e che ha previsto la possibilità per le imprese di non applicare il paragrafo 22 dell'IFRS 17 a talune fattispecie dei gruppi di contratti assicurativi;

Visto il regolamento (UE) 2022/357 della Commissione del 2 marzo 2022 che ha modificato lo IAS 1 e lo IAS 8 per chiarire le differenze tra principi contabili e stime contabili per garantire l'applicazione coerente dei principi contabili e la contabilità dei bilanci;

Premesso che le modifiche al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, apportate con il presente Provvedimento, sono state oggeetto di pubblica consultazione dal 15 febbraio al 16 aprile 2022;

Considerato che il regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione del 19 novembre 2021 e il regolamento (UE) 2022/357 della Commissione del 2 marzo 2022 hanno previsto che le imprese applichino l'IFRS 17 e le modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8 a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2023 o successivamente;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 13 e 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Gli articoli 13 e 28, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 al nono, al dodicesimo e al quattordicesimo periodo sono sostituiti, rispettivamente, come segue: «Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi distinta per elementi sottostanti alla misurazione», «Ricavi e costi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione emessi - Composizione», «Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi».

Art. 2.

Modifiche all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Sono apportate modifiche all'allegato 1 «Istruzioni per la compilazione degli schemi del bilancio assicurativo IAS/IFRS».

Art. 3.

Modifiche all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Sono apportate modifiche all'allegato 2 «Schemi del bilancio assicurativo IAS/IFRS».

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione della tabella di Nota Integrativa «Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie» che va fornita a partire dal bilancio di esercizio 2025.

Roma, 26 novembre 2024

p. il Direttorio integrato
Il Presidente
SIGNORINI

AVVERTENZA:

Per gli allegati del regolamento 7/2007 modificati dal Provvedimento IVASS n. 152/2024 si rimanda al sito istituzionale IVASS al seguente link:

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2007/n07/index.html

24A06578

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 27 novembre 2024.

Modifiche al regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa, approvato con decreto 6 febbraio 2012. (Decreto n. 341/2024).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, «Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della giustizia amministrativa» - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 novembre 2020 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 289 del 20 novembre 2020 - recante modifiche al predetto regolamento;

Vista la delibera n. 67, adottata nella seduta del 23 ottobre 2024, con la quale il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, su proposta della terza commissione, ha deliberato di aggiungere al regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della giustizia amministrava, dopo l'art. 21, il seguente:

«Art. 21-*bis* (*Benessere organizzativo del personale in servizio presso la Giustizia amministrativa*). — 1. Le spese relative agli interventi per il benessere organizzativo del personale in servizio presso la Giustizia amministrativa possono gravare sul bilancio autonomo nel limite massimo dell'1% degli stanziamenti definitivi di competenza e, comunque, nel rispetto dello specifico stanziamento di bilancio».

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del Regolamento di autonomia finanziaria, come sopra indicata;

Decreta:

Il regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 febbraio 2012 e parzialmente modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 novembre 2020, è modificato come segue:

dopo l'art. 21 (Gestione fondo di cassa) è aggiunto il seguente:

«Art. 21-*bis* (*Benessere organizzativo del personale in servizio presso la Giustizia amministrativa*). — 1. Le spese relative agli interventi per il benessere organizzativo del personale in servizio presso la Giustizia amministrativa possono gravare sul bilancio autonomo nel limite massimo dell'1% degli stanziamenti definitivi di competenza e, comunque, nel rispetto dello specifico stanziamento di bilancio».

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2024

Il Presidente: MARUOTTI

24A06564

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lidocaina, «Lidocaina Aguettant».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 328 del 2 dicembre 2024

Procedura europea: n. DE/H/4804/001-002/X/001 - DE/H/XXXX/WS/1460 (DE/H/4804/001-2/WS/011).

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LIDOCAINA AGUETTANT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Aguettant, con sede legale e domicilio fiscale in 1 Rue Alexander Fleming, 69007 Lione, Francia.

Confezioni:

«10 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in PP da 10 ml - A.I.C. n. 051146012 (in base 10) 1CGYS4 (in base 32);

«10 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in PP da 10 ml - A.I.C. n. 045579024 (in base 10) 1CGYSJ (in base 32);

«20 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in PP da 10 ml - A.I.C. n. 045579036 (in base 10) 1CGYSW (in base 32);

«20 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in PP da 10 ml - A.I.C. n. 045579048 (in base 10) 1CGYT8 (in base 32).

Principio attivo: lidocaina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Laboratoire Aguettant, 1 rue Alexander Fleming, 69007 Lione, Francia;

Laboratoire Aguettant, Lieu-Dit Chantecaille, 07340 Champagne, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è confermata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è confermata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 aprile 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06511

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metronidazolo, «Rosiced».

Estratto determina AAM/PPA n. 935/2024 del 2 dicembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.2.b), aggiornamento dei paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 6.3, 7, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per adeguamento al medicinale di riferimento relativamente al medicinale ROSICED (A.I.C. n. 036720) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea.

Da:

0,75% crema - tubo in PE da 25 g - A.I.C. n. 036720011;

0,75% crema - tubo in PE da 30 g - A.I.C. n. 036720023;

0,75% crema - tubo in PE da 40 g - A.I.C. n. 036720035;

0,75% crema - tubo in PE da 50 g - A.I.C. n. 036720047;

a:

«7,5 mg/g crema» - tubo in PE da 25 g - A.I.C. n. 036720011;

«7,5 mg/g crema» - tubo in PE da 30 g - A.I.C. n. 036720023;

«7,5 mg/g crema» - tubo in PE da 40 g - A.I.C. n. 036720035;

«7,5 mg/g crema» - tubo in PE da 50 g - A.I.C. n. 036720047.

Codice di procedura europea: PT/H/2320/001/II/032.

Codice pratica: C1B/2021/2943.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Bailleul S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 14-16, Avenue Pasteur, L-2310, Lussemburgo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06512

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinaler per uso umano, a base di terbinafina cloridrato, «Lamisil».

Estratto determina AAM/PPA n. 936/2024 del 2 dicembre 2024

Si autorizza la seguente variazione: tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.3, 4.6 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo con l'inserimento di informazioni relative a gravidanza, allattamento e tossicità pre-clinica relativamente al medicinale LAMISIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 028176028 - «250 mg compresse» 8 compresse;

A.I.C. n. 028176105 - «250 mg compresse» 14 compresse.

Codice pratica: VN2/2021/134.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo n. 43 - 20154, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06513

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di repaglinide, «Glicam».

Estratto determina AAM/PPA n. 937/2024 del 2 dicembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito *grouping* di variazione tipo II approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo IA B.II.d.1.a), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - rafforzamento dei limiti della specifica;

una variazione tipo II B.II.d.1.e), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

una variazione tipo IB B.II.f.1.a.1), modifica della durata di conservazione del prodotto finito - riduzione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la vendita, per le compresse Glicam da 0.5 mg da «36 mesi» a «24 mesi» se in blister e da «30 mesi» a «24 mesi» se in flacone HDPE,

relativamente al medicinale GLICAM (A.I.C. n. 041133) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Conseguente modifica del paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito riportato:

«6.3 Periodo di validità

Glicam 0,5 mg compresse

Flacone HDPE: 30 mesi

Blister: 3 anni.»

a:

«6.3 Periodo di validità

Glicam 0,5 mg compresse

Flacone HDPE: 2 anni

Blister: 2 anni».

Codice di procedura europea: IT/H/0868/001-003/II/009/G.

Codice pratica: VC2/2023/445.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l., (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156, Roma, Italia.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della determina, di cui al presente estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il titolare dell'A.I.C. ha l'obbligo di ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.
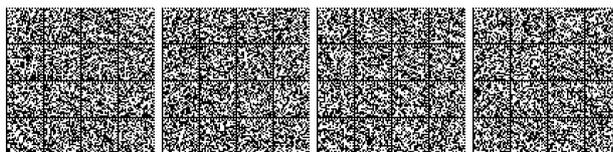
Trascorso il suddetto termine le confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla determina di cui al presente estratto non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06514

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Colecalciferolo Zentiva S.r.l.».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 323 del 28 novembre 2024

Procedura europea: n. LV/H/0264/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale COLECALCIFEROLO ZENTIVA S.R.L., le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI) - via p. Paleocapa n. 7 - CAP 20121, Italia.

Confezioni:

«20000 UI capsula molle» 4 capsule in blister PVDC/PVC-AL - A.I.C. n. 051341016 (in base 10) 1JYTQS (in base 32);

«20000 UI capsula molle» 5 capsule in blister PVDC/PVC-AL - A.I.C. n. 051341028 (in base 10) 1JYTR4 (in base 32);

«20000 UI capsula molle» 14 capsule in blister PVDC/PVC-AL - A.I.C. n. 051341030 (in base 10) 1JYTR6 (in base 32).

Principio attivo: colecalciferolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Flavine Pharma France, 3 voie d'Allemagne, 13127, Vitrolles, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 10 luglio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06536

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Vitensonsok»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 325 del 28 novembre 2024

Procedura europea: n. PL/H/0812/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VITENSONSOK, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: mibe pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Leonardo Da Vinci n. 20/B - 39100 Bolzano, Italia.

Confezioni:

«50.000 UI capsule rigide» 2 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051351017 (in base 10) 1JZ3H9 (in base 32);

«50.000 UI capsule rigide» 4 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051351029 (in base 10) 1JZ3HP (in base 32);

«50.000 UI capsule rigide» 6 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051351031 (in base 10) 1JZ3HR (in base 32).

Principio attivo: colecalciferolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Mibe GmbH Arzneimittel, Muenchener Strasse 15, 06796 Brehna, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 19 luglio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06537

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esteri etilici di acidi grassi polinsaturi 1000 mg con un contenuto in EPA e DHA non inferiore all'85% ed in rapporto fra loro di 0,9-1,5, «Balik».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 327 del 28 novembre 2024

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BALIK, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Medinitaly Pharma Progress S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale di Villa Massimo, 37, 00161 Roma, Italia

Confezioni:

«1000 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050561012 (in base 10) 1J6ZZN (in base 32);

«1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050561024 (in base 10) 1J7000 (in base 32).

Principio attivo: Esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi 1000 mg con un contenuto in EPA e DHA non inferiore all'85% ed in rapporto fra loro di 0,9 - 1,5.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Doppel Farmaceutici S.r.l.

via Martiri delle Foibe, 1, 29016 Cortemaggiore (Piacenza).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione: «1000 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050561012 (in base 10) 1J6ZZN (in base 32) è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).
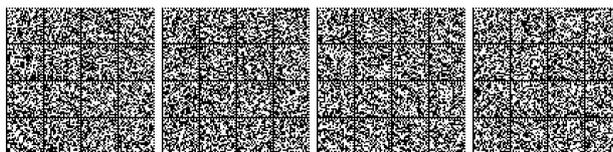
Per la confezione: «1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050561024 (in base 10) 1J7000 (in base 32) è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06538

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 26 novembre 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Clarivel Dolores Vallecillo Molina, Console generale della Repubblica di Honduras in Roma.

24A06568

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-290) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.